Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 316

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **ROMA - Sabato, 19 novembre 1977** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BA[illegible] via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, [illegible]2/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, v[illegible] Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 316 DEL 19 NOVEMBRE 1977:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 81: **S.I.O. - Società per l'industria dell'ossigeno e di altri gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1977. — **RIV-SKF - Officine di Villar Perosa, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1977. — **Cassa per il credito alle imprese artigiane, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1977. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1977. — **Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6 % - 1969-1978 » sorteggiate l'8 novembre 1977. — **Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 » sorteggiate l'8 novembre 1977. — **Rejna, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1977. — **IMFAR, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1977. — **Industriale Camuzzi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1977. — **Giuseppe Garolla, società per azioni, in Limena:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1977. — **Cartiera di Arco, società per azioni, in Arco (Trento):** Obbligazioni (Prestito L. 80.000.000) sorteggiate il 25 ottobre 1977. — **Cartiera di Arco, società per azioni, in Arco (Trento):** Obbligazioni (Prestito L. 70.000.000) sorteggiate il 25 ottobre 1977. — **Istituto per il credito sportivo:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 luglio 1977, n. **832.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione di navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire, firmata a Roma il 9 maggio 1973, e del relativo scambio di note avvenuto a Kinshasa il 20 giugno-1° novembre 1975.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione di navigazione marittima tra la Repubblica italiana e la Repubblica dello Zaire, firmata a Roma il 9 maggio 1973, e il relativo scambio di note effettuato a Kinshasa il 20 giugno-1° novembre 1975.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione e allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 18 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — BONIFACIO — PANDOLFI — RUFFINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

CONVENZIONE DI NAVIGAZIONE MARITTIMA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DELLO ZAIRE.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL CONSIGLIO ESECUTIVO NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DELLO ZAIRE

Animati da uguale desiderio di sviluppare le relazioni marittime tra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Ai fini della presente convenzione:

a) per « nave della Parte contraente » s'intende qualsiasi nave mercantile, registrata in un porto della Parte stessa;

b) per « membro di equipaggio della nave » s'intende qualsiasi persona, compreso il comandante, che esplichi effettivamente a bordo della nave un'attività connessa con il funzionamento della nave stessa e con i servizi di bordo e che sia iscritta nel ruolo d'equipaggio.

Articolo 2.

Ciascuna Parte contraente accorderà alle navi dell'altra Parte lo stesso trattamento previsto per le proprie navi nei porti nazionali per quanto riguarda il libero accesso al porto e la sua utilizzazione, l'uso degli impianti portuali per le navi, le merci e i passeggeri, nonché per le operazioni commerciali. L'eguaglianza di trattamento si estende alle facilitazioni di ogni specie, quali l'assegnazione di posti di ormeggio, di carico e scarico, come pure ai diritti e alle tasse marittime dovuti a qualsiasi titolo.

Articolo 3.

Le Parti contraenti riaffermano il principio della libertà di navigazione marittima e dichiarano che si asterranno dall'adottare misure discriminatorie che possano pregiudicare la navigazione marittima dell'altra Parte contraente.

Le Parti contraenti adotteranno, nei limiti della loro legislazione e dei regolamenti portuali, le misure necessarie per ridurre la durata di sosta delle navi nei porti e possibilmente per accelerare e semplificare le formalità doganali, sanitarie e altre formalità vigenti nei porti stessi.

Articolo 4.

Saranno, in particolare, completamente e reciprocamente esentate da tasse e diritti portuali:

a) le navi che, entrate in qualsiasi porto in zavorra, ne ripartiranno in zavorra, eccezione fatta per le operazioni commerciali eventualmente effettuate;

b) le navi che, passando da un porto dei due Stati in uno o più porti dello stesso Stato, sia per scaricarvi, in tutto o in parte il loro carico, sia per formare o completare il loro carico, dimostreranno di avere già pagato i diritti suddetti;

c) le navi che, entrate con carico a bordo in un porto, sia volontariamente, sia in rilascio forzato, ne usciranno senza avere compiuto operazioni commerciali.

Non saranno considerate — in caso di rilascio forzato — come operazioni di commercio lo scarico, il ricarico di merce a causa di riparazioni della nave, il trasbordo su un'altra nave in caso di innavigabilità della prima, il carico delle merci necessarie al rifornimento dell'equipaggio e lo scarico di merci avariate.

Articolo 5.

1. Le navi battenti bandiera di una delle Parti contraenti, in possesso dei documenti prescritti a prova della loro nazionalità secondo la legge nazionale, sono considerate navi di tale Parte contraente.

2. Sono reciprocamente riconosciuti i documenti di bordo rilasciati dalle competenti autorità di una delle Parti contraenti alle navi battenti la propria bandiera.

Articolo 6.

Ciascuna Parte contraente s'impegna a riconoscere i certificati di stazza delle navi mercantili dell'altra Parte contraente rilasciati o riconosciuti dagli organi competenti di quest'ultima.

Le navi di ciascuna delle Parti contraenti non saranno assoggettate, nei porti dell'altra Parte, per il pagamento dei diritti di navigazione, ad alcuna nuova operazione di stazzatura.

Resta inteso che la reciprocità in materia di stazzatura è subordinata alla condizione che i criteri dei rispettivi sistemi di stazzatura siano sostanzialmente equivalenti.

Articolo 7.

Ciascuna Parte contraente riconoscerà come documento d'identità dei membri degli equipaggi, rispettivamente: per le navi zairesi il « livre de marin » e per le navi italiane il « libretto di navigazione ».

Articolo 8.

Nei porti della Repubblica dello Zaire e reciprocamente nei porti della Repubblica italiana i capitani delle navi mercantili italiane e reciprocamente i capitani delle navi mercantili zairesi, i cui equipaggi non siano più al completo a seguito di malattia o altra causa, potranno, conformandosi alle leggi e regolamenti di polizia locale, arruolare i marittimi necessari alla continuazione del viaggio, restando inteso che l'arruolamento, sempre liberamente consentito dal marittimo, sarà concluso in conformità della legge di bandiera della nave.

Articolo 9.

Le persone munite del documento d'identità previsto all'articolo 7, sempre che il loro nominativo sia riportato nelle liste dell'equipaggio della nave e nell'elenco rimesso alle autorità portuali, potranno, previo permesso nel corso della sosta della nave, scendere a terra nei porti dell'altra Parte contraente, trattenendosi, nell'ambito della città sede del porto, fino alle ore 24 di ciascun giorno di sosta.

Permanenze più lunghe nella stessa città potranno essere di volta in volta autorizzate dalle competenti autorità portuali.

Scendendo a terra e ritornando a bordo i predetti marittimi saranno tenuti a sottoporsi ai controlli dei documenti di viaggio e della dogana secondo i regolamenti vigenti nel porto stesso.

Articolo 10.

Ai membri dell'equipaggio, che siano cittadini di una delle due Parti contraenti, potrà essere consentito di attraversare il territorio dell'altra Parte contraente per raggiungere il luogo di imbarco su una nave che sia in un porto di questa Parte o, se sbarcati, per ritornare in Patria, a condizione che siano in possesso del documento d'identità di cui all'articolo 7 munito del visto delle autorità dell'altra Parte contraente, nonchè di una dichiarazione d'imbarco o di sbarco.

I visti di transito sui documenti d'identità verranno rilasciati, nel periodo di tempo più breve possibile, dalle autorità competenti di ciascuna delle Parti contraenti. Queste si riservano comunque il diritto di non consentire l'ingresso e il soggiorno sul rispettivo territorio ai marittimi dell'altra Parte contraente.

I movimenti delle suddette persone sul territorio di ciascuna delle Parti contraenti verso il luogo di destinazione saranno soggetti alle disposizioni vigenti nel territorio stesso per quanto riguarda il movimento degli stranieri.

Articolo 11.

Le navi di ciascuna delle Parti contraenti, che approdano in uno dei porti dell'altra Parte contraente per sbarcare parzialmente il loro carico proveniente dall'estero potranno, conformandosi alle leggi e ai regolamenti del Paese di approdo, conservare a bordo il carico destinato ad altro porto sia dello stesso Paese che di un Paese diverso, senza dover corrispondere per esso alcun diritto di importazione, esportazione o altro gravame equivalente.

Le suddette navi, passando da un porto di uno dei due Stati in altri porti dello stesso Stato, per effettuare o completare il loro carico diretto all'estero, non saranno sottoposte a diritti diversi da quelli cui sono soggette, in casi analoghi, le navi nazionali.

Articolo 12.

Ogni nave di una delle Parti contraenti, che sia costretta da tempeste o da qualsiasi sinistro a rifugiarsi in un porto dell'altra Parte, avrà la libertà di provvedere alle riparazioni, di procurarsi tutti gli oggetti necessari e di riprendere il mare, senza pagare altri diritti che quelli che sarebbero pagati, in casi analoghi, da una nave nazionale.

Se, tuttavia, il capitano di una nave mercantile si trovasse nella necessità di disfarsi di una parte delle sue merci per far fronte alle proprie spese, sarà tenuto a conformarsi alle leggi e regolamenti della località dove egli abbia approdato.

Qualora una nave di una delle Parti contraenti subisca naufragio, si incagli, o subisca qualche avaria sulle coste dell'altra Parte, questa ultima le fornirà ogni assistenza e protezione come alle navi della sua Nazione, permettendole, in caso di necessità, di scaricare a terra le proprie merci e anche trasbordarle su altre navi, senza esigere alcun diritto, nè imposta, nè contributi qualsiasi, a meno che esse non siano destinate al consumo interno.

La nave naufragata o incagliata e tutte le sue parti o frammenti, le sue provviste e attrezzature e tutti gli effetti e merci che saranno stati salvati, ivi compresi quelli che siano stati gettati in mare, o il prodotto della loro vendita, se sono stati venduti, così come tutte le carte trovate a bordo di tale nave, saranno riconsegnate al proprietario o ai suoi delegati, se essi ne facciano richiesta, dopo il pagamento delle spese indispensabili determinate dal salvataggio e dalla conservazione degli oggetti salvati.

In mancanza del proprietario o di un suo agente sul posto, tale consegna sarà fatta nelle mani del console generale, console, vice console o agente consolare italiano o zairese, nella cui circoscrizione il naufragio o l'incaglio avrà avuto luogo.

Detti consoli, proprietari o agenti non pagheranno che le spese derivanti dal salvataggio e dalla conservazione degli oggetti salvati.

Articolo 13.

Le controversie civili tra cittadini o persone giuridiche di una Parte contraente e cittadini o persone giuridiche dell'altra Parte contraente che si riferiscono alla loro

attività di trasporto marittimo di merci e passeggeri, di carico e scarico, alla collisione di navi, al rimorchio, all'assistenza o al salvataggio, sono di competenza degli organi giurisdizionali della Parte contraente sul cui territorio il convenuto ha la residenza o è domiciliato, anche elettivamente.

Articolo 14.

In base ad intese fra le Parti contraenti, delegazioni tecniche dei Ministeri della marina mercantile dei due Paesi potranno riunirsi per esaminare l'andamento dei traffici marittimi tra i due Stati ed accertare che detti traffici siano conformi ai princìpi della libera navigazione mercantile riaffermati con la presente convenzione.

Articolo 15.

Le reciproche concessioni a favore di una delle Parti contraenti stabilite con la presente convenzione in materia di navigazione non si estendono:

a) al diritto di esercitare il cabotaggio tra i porti dell'altra Parte e la navigazione interna;

b) all'esercizio della pesca marittima;

c) all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e spiagge, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima;

d) ai privilegi concessi alle società per gli sports nautici;

e) agli incoraggiamenti all'industria delle costruzioni navali, ed all'esercizio della navigazione marittima stabiliti con leggi speciali;

f) all'emigrazione ed al trasporto degli emigranti.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16.

Qualsiasi controversia, insorgente tra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione che le stesse Parti contraenti non potessero risolvere soddisfacentemente per via diplomatica, sarà sottoposta — ad iniziativa di una delle Parti contraenti — alla Corte internazionale di giustizia, sempre che le Parti contraenti non convengano di ricorrere ad altri mezzi pacifici di soluzione per la controversia stessa.

Articolo 17.

Nel caso eventuale che gli obblighi derivanti all'Italia dalla sua partecipazione alla Comunità economica europea rendessero necessario l'adeguamento di talune disposizioni della presente convenzione, opportuni negoziati saranno avviati in tal senso e le suddette disposizioni saranno, nel frattempo, sospese per entrambe le Parti contraenti.

Articolo 18.

La presente convenzione entrerà in vigore un mese dopo lo scambio degli strumenti di ratifica tra le due Parti.

Essa avrà, tuttavia, effetto, per quanto riguarda i diritti portuali e tasse marittime, in particolare le tasse di ancoraggio, a partire dal 1° dicembre 1968.

Essa è firmata per una durata indeterminata e potrà essere denunciata da ciascuna delle Parti contraenti con preavviso di un anno.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno sottoscritto la presente convenzione.

FATTO a Roma il 9 maggio 1973 in due originali, nelle lingue francese e italiana entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica italiana
MEDICI

Per la Repubblica dello Zaire
NGOUZA

Note verbale

L'Ambassade d'Italie présente ses compliments au Département des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de la République du Zaire et, se référant à la Note Verbale de ce dernier numéro 134/01534/75 du 16 fevrier 1975 et à sa propre Note Verbale n. 1061 du 5 juin 1975, a l'honneur de l'informer que le Gouvernement italien envisage ratifier la Convention italo-zairoise de Navigation Maritime, signée à Rome le 9 mai 1973.

Cependant, dans l'ésprit d'assurer à la Convention une formulation plus claire et efficace, le Gouvernement italien estimerait souhaitable, avant de procéder à sa ratification, en modifier deux expressions, contenues à l'article n. 13, dans le sens suivant:

1. substitution des mots « personnes juridiques » par le mot « organismes ». En effet cette dernière expression, ayant une signification plus étendue, peut aussi s'appliquer aux Societés de navigation depourvues de personalité juridique;

2. addition, après le mot « residence », des mots « ou le siège ». En effet, le mot « residence » peut s'appliquer uniquement aux personnes physiques, alors que le mot « siège » se réfère aussi aux personnes juridiques.

Au cas où les modifications precitées étaient approuvées par la Partie zairoise, elles pourraient être insérées dans la convention au moyen d'un échange de Notes.

L'Ambassade d'Italie reste donc dans l'attente de connaitre l'avis des Autorites zairoises sur ce qui precède, et saisit l'occasion pour renouveler au Département des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de la République du Zaire les assurances de sa plus haute considération.

Kinshasa, le 20 juin 1975

Departement
des Affaires Etrangères et de la
Coopération Internationale de la
République du Zaire

KINSHASA

République du Zaire
Département des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale
Division Europe

N. 134412/08685/75

Le Département des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale de la République du Zaire présente ses compliments à l'Ambassade d'Italie à Kinshasa et a l'honneur de lui communiquer ce qui suit:

Les Autorités Zaïroises ne trouvent pas d'inconvenient à la substitution des mots « Organismes et Siège » aux mots « Personnes juridiques et Résidence » contenus dans l'article n. 13 de la convention italo-zairoise de navigation Maritime signée à Rome le 9 mai 1973 dont il est question dans sa note verbale n. 1147 du 20 juin 1975.

Le Département des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade d'Italie les assurances de sa très haute considération.

Kinshasa, le 1er novembre 1975

A l'Ambassade d'Italie
a KINSHASA

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. — Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese.

Repubblica dello Zaire
Dipartimento degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Divisione Europa

N. 134412/08685/75

Il Dipartimento degli affari esteri e della cooperazione internazionale della Repubblica dello Zaire presenta i suoi complimenti all'ambasciata d'Italia a Kinshasa e ha l'onore di comunicarle quanto segue:

Le autorità dello Zaire non hanno nulla in contrario alla sostituzione delle parole « organismi e sede » alle parole « persone giuridiche e residenza » contenute nell'art. 13 della convenzione di navigazione marittima fra Italia e Zaire firmata a Roma il 9 maggio 1973 e che sono l'oggetto della sua nota verbale n. 1147 del 20 giugno 1975.

Il Dipartimento degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale dell'occasione per rinnovare all'ambasciata d'Italia le assicurazioni della sua più alta considerazione.

Kinshasa, 1° novembre 1975

All'ambasciata d'Italia
KINSHASA

Nota verbale

L'ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Dipartimento degli affari esteri e della cooperazione internazionale della Repubblica dello Zaire e, con riferimento alla nota verbale di quest'ultimo n. 134/01534/75 del 16 febbraio 1975 e alla propria nota verbale n. 1061 del 5 giugno 1975, ha l'onore di informarlo che il Governo italiano ratificherà la convenzione di navigazione marittima fra l'Italia e lo Zaire, firmata a Roma il 9 maggio 1973.

Tuttavia, al fine di assicurare alla convenzione una formulazione più chiara ed efficace, il Governo italiano ritiene auspicabile, prima di procedere alla ratifica, che vengano modificate due espressioni, contenute nell'art. 13, nel modo seguente:

1) sostituzione delle parole « persone giuridiche » con la parola « organismi ». Infatti quest'ultima espressione, avendo un più ampio significato, può applicarsi anche alle società di navigazione non aventi personalità giuridica;

2) aggiunta, dopo la parola « residenza » delle parole « o la sede ». Infatti la parola « residenza » può applicarsi esclusivamente alle persone fisiche, mentre la parola « sede » si riferisce anche alle persone giuridiche.

Nel caso in cui le suddette modifiche siano approvate da parte dello Zaire, esse potranno essere inserite nella convenzione mediante scambio di note.

L'ambasciata d'Italia resta in attesa di conoscere il parere delle autorità dello Zaire su quanto precede e si avvale dell'occasione per rinnovare al Dipartimento degli affari esteri e della cooperazione internazionale della Repubblica dello Zaire le assicurazioni della sua più alta considerazione.

Kinshasa, 20 giugno 1975

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1977.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della produzione delle bioproteine operanti nei comuni di Montebello Jonico e di Robassomero.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore della produzione delle bioproteine operanti nei comuni di Montebello Jonico (Reggio Calabria) e di Robassomero (Torino), sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Uditi i pareri degli uffici regionali del lavoro di Reggio Calabria e di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore della produzione delle bioproteine operanti nei comuni di Montebello Jonico (Reggio Calabria) e di Robassomero (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 gennaio 1977 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(12202)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Val Seriana S.p.a., in Gallarate, stabilimento di Cene di Gazzaniga.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio Val Seriana S.p.a., con sede in Gallarate, stabilimento di Cene di Gazzaniga (Bergamo), con effetto dal 1° ottobre 1976;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Val Seriana S.p.a., con sede in Gallarate, stabilimento di Cene di Gazzaniga (Bergamo), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12102)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Val Seriana S.p.a., in Gallarate, stabilimento di Cene di Gazzaniga.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Cotonificio Val Seriana S.p.a., con sede in Gallarate, stabilimento di Cene di Gazzaniga (Bergamo), con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parare dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cotonificio Val Seriana S.p.a., con sede in Gallarate, stabilimento di Cene di Gazzaniga (Bergamo), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12103)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1977.

Approvazione della deliberazione 27 febbraio 1977 del consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, concernente il nuovo regolamento dell'attività statutaria dell'Ente.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, lettera *b*), dello statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, n. 175;

Visto l'estratto verbale della riunione tenuta dal consiglio nazionale dell'Ente predetto il giorno 27 febbraio 1977, nel corso della quale è stato deliberato il nuovo regolamento dell'attività statutaria dell'Ente, in sostituzione di quello approvato con decreto ministeriale 26 giugno 1961, successivamente più volte modificato ed integrato;

Ritenuta l'opportunità di approvare la deliberazione suddetta;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata in data 27 febbraio 1977 dal consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, con la quale è stato deliberato il nuovo regolamento dell'attività statutaria dell'Ente, in sostituzione di quello approvato con decreto ministeriale 26 giugno 1961, successivamente più volte modificato ed integrato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

ENTE NAZIONALE
DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI

convocato a norma di statuto dal presidente, on. dott. Mario Zappalà, in data 27 febbraio 1977 in Roma, via Palestro n. 75

OGGETTO: Modifiche regolamentari.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Viste le istanze più volte presentate dalla categoria tendenti ad ottenere un trattamento pensionistico maggiormente adeguato alle esigenze degli iscritti all'Ente e loro superstiti;

Attese le numerose sollecitazioni al riguardo formulate dal consiglio nazionale alla presidenza dell'Ente che hanno determinato la formazione di apposito studio ampiamente discusso in sede di riunioni regionali ed interregionali;

Preso atto delle risultanze di detti incontri che hanno sottolineato la necessità di procedere alla revisione migliorativa dei trattamenti pensionistici di base, nonché alla istituzione di un trattamento aggiuntivo che consenta l'acquisizione ai singoli iscritti di una integrazione quantitativa e simiglianza di quanto già in atto presso altre categorie professionali;

Avuto riguardo anche alla opportunità di concedere agli iscritti all'Ente la facoltà di riscattare, per il raggiungimento dei fini di cui sopra, gli anni del corso legale di studi universitari;

Tenuto conto inoltre della possibilità di aderire alle richieste pervenute da parte dei farmacisti che a suo tempo hanno versato contributi in misura ridotta per il reintegro di dette contribuzioni allo scopo di beneficiare del trattamento intero di pensione;

Considerate le risultanze del bilancio tecnico attuariale, dal quale si evincono le relative disponibilità;

Ritenuto infine utile procedere alla revisione delle norme regolamentari al fine di consentire alle stesse più attuali supporti giuridici indispensabili per il completo raggiungimento delle finalità statutarie dell'Ente;

Sentito il parere del direttore generale;

Su proposta del presidente;

Ai sensi dell'art. 7, lettera *b*) dello statuto dell'Ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, n. 175;

Delibera:

Il regolamento dell'E.N.P.A.F., approvato con decreto ministeriale 26 febbraio 1971, e successive modificazioni, è sostituito dal testo allegato alla presente delibera di cui fa parte integrante, ed avrà validità, per quanto non espressamente previsto nel regolamento medesimo, dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto di approvazione.

In fase di approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del surriferito testo di regolamento il presidente dell'E.N.P.A.F. è autorizzato ad apportare al testo medesimo le modificazioni di carattere formale che, a seguito di richiesta ministeriale, si rendessero necessarie.

La presente delibera è stata dattiloscritta con nastro indelebile ai sensi di legge.

Roma, addì 27 febbraio 1977

Il presidente: ZAPPALÀ

Il segretario: CAPRETTINI

NUOVO REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' STATUTARIA DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI - E.N.P.A.F.

TITOLO I

ATTIVITA' DELL'ENTE ED ISCRIZIONI

Art. 1.

Le attività dell'Ente sono:

a) i contributi degli iscritti;

b) le entrate stabilite per legge o convenzione;

c) i redditi degli investimenti patrimoniali;

d) i lasciti, donazioni, ed altre entrate eventuali.

L'Ente comprende due gestioni contabilmente separate, quella della previdenza e quella dell'assistenza. La prima comprende una distinta sottogestione per la previdenza facoltativa.

La destinazione delle entrate, fra le diverse gestioni dell'Ente, quando non risultante dalle norme o dagli atti che le stabiliscono o dalla natura delle entrate stesse, è deliberata dal consiglio di amministrazione.

Art. 2.

A norma dell'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e dell'art. 3 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, n. 175, la iscrizione all'Ente ed il pagamento dei relativi contributi, salvo quelli di cui al titolo II, capo II, art. 23 e quelli facoltativi di cui allo stesso titolo, capo III del presente regolamento, sono obbligatori per tutti gli iscritti agli albi professionali degli ordini provinciali dei farmacisti.

I contributi obbligatori sono approvati annualmente dal consiglio nazionale; la misura di quello dovuto per la sezione previdenza non può essere inferiore a L. 210.000 annue a partire dal 1° gennaio 1978.

I contributi degli iscritti sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1968, n. 640.

Art. 3.

I contributi obbligatori debbono essere corrisposti per tutta la durata dell'iscrizione a norma dell'art. 3 dello statuto dell'Ente.

E' fatta temporanea eccezione per l'iscritto colpito da infortunio o da malattia conseguente inabilità assoluta dell'esercizio professionale per la durata superiore a sei mesi, e per l'iscritto disoccupato involontariamente.

In tali casi l'iscritto può richiedere che il contributo da lui corrisposto per la sezione previdenza sia rimborsato dalla sezione assistenza per il periodo della malattia o della disoccupazione, in relazione alle possibilità della relativa gestione sempreché sussistano le condizioni previste dal successivo art. 39.

L'Ente ha facoltà di effettuare i necessari accertamenti tramite il consiglio provinciale dell'ordine dei farmacisti o a mezzo di sanitari di sua fiducia, accertamenti che potranno essere periodicamente ripetuti.

Art. 4.

La misura dei contributi obbligatori è soggetta a revisione periodica in relazione alla situazione tecnico finanziaria dell'Ente, accertata con bilancio tecnico da effettuarsi almeno ogni cinque anni.

TITOLO II

SEZIONE PREVIDENZA

Capo I

ATTIVITA' DELLA SEZIONE PREVIDENZA

Art. 5.

Le attività della sezione previdenza sono quelle di cui all'art. 1 relative alla sezione stessa.

Capo II

PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Art. 6.

Le prestazioni previdenziali di base corrisposte dall'Ente sono:

a) la pensione di vecchiaia;

b) la pensione di anzianità;

c) la pensione di invalidità;

d) la pensione ai superstiti.

La pensione base può essere integrata dalla pensione aggiuntiva di cui al successivo art. 23.

Art. 7.

L'importo della pensione base diretta spettante con decorrenza 1° gennaio 1978 è pari a lire:

a) 110.500 per ciascuno dei primi quindici anni di contribuzione;

b) 78.000 per ciascun anno di iscrizione e contribuzione compreso tra il sedicesimo ed il quarantesimo, salvo la eventuale riduzione di cui al successivo art. 21;

c) 26.000 per ciascun anno di contribuzione versato a titolo di riscatto aggiuntivo in base alla norma in vigore sino al 30 giugno 1973.

L'importo annuo della pensione base diretta di cui al punto *a)* che precede, non può essere inferiore a L. 1.657.500 salvo la eventuale riduzione di cui al successivo art. 21.

Art. 8.

La pensione di vecchiaia, determinata sulla base delle norme del precedente art. 7, si consegue dall'assicurato che abbia compiuto il 65° anno di età e possa far valere i seguenti requisiti:

a) almeno quindici anni di iscrizione effettiva all'Ente successiva al 1° gennaio 1959. La frazione di anno inferiore a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero;

b) almeno quindici anni di contribuzione effettiva.

Art. 9.

La pensione di anzianità, determinata sulle norme del precedente art. 7, si consegue dall'assicurato che possa far valere almeno quaranta anni di iscrizione e contribuzione, ivi compresi gli anni relativi al corso legale di laurea riscattati a norma del successivo art. 20.

Art. 10.

Il pensionato per vecchiaia che possa far valere periodi di contribuzione alla previdenza, successivi alla data del pensionamento e sempreché abbia maturato anzianità di iscrizione e di contribuzione effettive non inferiori a quindici anni, ha diritto ad una rivalutazione automatica del trattamento per ogni anno di contribuzione successivo al quindicesimo con il rispetto del limite massimo delle quaranta annualità.

Il supplemento di pensione nella misura stabilita dal punto *b)* del precedente art. 7, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la contribuzione.

Art. 11.

La pensione di vecchiaia o di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la relativa domanda.

Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso almeno un anno dalla data del raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, tale prestazione sarà maggiorata come segue, per la sola aliquota relativa agli anni di contribuzione effettiva o riscattata ai sensi del successivo art. 20:

per un anno	6 per cento
per due anni . . .	15 per cento
per tre anni . . .	25 per cento
per quattro anni	35 per cento
per cinque anni ed oltre	50 per cento

La disposizione del precedente comma non si applica se non esistono almeno quindici anni di contribuzione effettiva a favore dell'assicurato.

In caso di decesso dell'assicurato che abbia maturato il diritto alle maggiorazioni di cui al secondo comma del presente articolo, la pensione spettante ai superstiti è computata tenendo conto di dette maggiorazioni.

Art. 12.

Il diritto a pensione di invalidità si consegue dagli iscritti di età inferiore ai 65 anni compiuti che risultino in modo assoluto e permanente inabili all'attività professionale e possano far valere i seguenti requisiti:

a) almeno cinque anni di iscrizione effettiva coperta da contribuzione;

b) almeno tre anni di iscrizione e contribuzione effettive nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidità.

Art. 13.

Valgono per la determinazione dell'importo della pensione di invalidità le stesse norme relative alla pensione di vecchiaia di cui al precedente art. 7.

Le pensioni di invalidità relative ad anzianità di iscrizione inferiori a quindici anni e coperte da annualità di contribuzioni ridotte a norma dell'art. 21, vengono liquidate in proporzione al numero ed alla misura delle contribuzioni effettivamente versate, rapportate a 15.

La pensione di invalidità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia o di anzianià.

Il titolare di pensione di invalidità conseguita a norma dell'art. 12, che al compimento del 65° anno di età non possa far valere gli altri requisiti necessari per la pensione di vecchiaia, continua a percepire la prestazione previdenziale in atto anche successivamente al raggiungimento dell'età indicata.

Art. 14.

La pensione di invalidità è concessa dall'Ente previo accertamento e sentito il parere di una commissione nominata dal consiglio provinciale dell'ordine dei farmacisti.

L'Ente può disporre periodicamente opportuni controlli per accertare la permanenza del diritto a tale pensione.

Art. 15.

La decorrenza della pensione di invalidità è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.

Art. 16.

Il pensionato di invalidità ha diritto, al compimento del 15° anno di iscrizione e contribuzione effettive, alla riliquidazione del trattamento sulla base dei contributi versati nei primi quindici anni.

La riliquidazione della pensione, nella misura stabilita dall'art. 7, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'ultima contribuzione.

I contributi versati dal sedicesimo al quarantesimo anno determinano una rivalutazione automatica del trattamento per ogni anno successivo al 15°; il supplemento di pensione, nella misura stabilita dal punto *b)* del precedente art. 7, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la contribuzione.

Art. 17.

Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano alla data della morte i requisiti di iscrizione e di contribuzione validi per il conseguimento della pensione di invalidità o di vecchiaia spetta una pensione:

al coniuge;

ai figli celibi o nubili fino al 21° anno di età;

ai figli inabili al lavoro e a carico del dante causa;

in mancanza di coniuge e dei figli, ai genitori a carico del dante causa;

in mancanza anche dei genitori, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili, inabili al lavoro ed a carico del dante causa.

La pensione ai figli è corrisposta oltre il compimento del 21° anno di età qualora essi siano iscritti ad un corso universitario legalmente riconosciuto.

In questo caso la pensione è corrisposta fino al termine della durata legale del corso seguito, ma comunque non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. Il trattamento non è ripetibile e, per goderne, il superstite deve presentare annualmente all'Ente un certificato di iscrizione al corso universitario seguito.

La pensione ai superstiti è pari alle seguenti aliquote della pensione relativa al dante causa:

a) coniuge, figli: 60 per cento per un superstite;
80 per cento per due superstiti;
100 per cento per tre o più superstiti;

b) genitori, fratelli e sorelle: 30 per cento ciascuno.

In nessun caso la pensione di un nucleo superstite può superare la pensione relativa al dante causa.

Art. 18.

Perde il diritto alla pensione il coniuge quando passi a nuove nozze, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il matrimonio è contratto.

Periodicamente, secondo quanto verrà stabilito dal consiglio di amministrazione, il coniuge che fruisca della pensione dovrà produrre documento comprovante lo stato di vedovanza.

Art. 19.

A partire dal 1° gennaio 1978 tutte le pensioni liquidate o comunque spettanti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1978 vengono riliquidate in base al disposto del precedente art. 7 con il rispetto del secondo comma dello stesso articolo.

Art. 20.

Ai farmacisti iscritti alla data del 1° gennaio 1978 ed a quelli che si iscriveranno in data successiva è data facoltà di riscattare la durata del corso di studi universitari, fino ad un massimo di quattro anni per la laurea o il diploma.

Il riscatto si compie mediante il versamento di un contributo pari, per ciascun anno da riscattare, a quello annuale posto a carico degli iscritti per la gestione previdenza vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto.

La domanda di riscatto deve essere presentata, pena la decadenza dal diritto, entro:

il 31 dicembre 1978 per i farmacisti già iscritti alla data del 1° gennaio 1974;

cinque anni dalla data di iscrizione all'albo professionale per i farmacisti iscritti in data successiva al 1° gennaio 1974.

Gli anni riscattati ai sensi del presente articolo, fino ad un massimo di quattro, sono considerati come anni di contribuzione effettiva e valgono anche come anni di iscrizione effettiva ai fini della maturazione del diritto alla pensione di anzianità.

Art. 21.

Qualora l'iscritto all'Ente sia soggetto per legge all'assicurazione generale obbligatoria o ad altra forma di previdenza sostitutiva dell'assicurazione predetta o ad altro trattamento di previdenza che ha dato titolo all'esclusione o all'esonero dalla assicurazione stessa, la misura delle prestazioni e del contributo previdenziale può essere ridotta del 66,66%, limitatamente ai periodi di iscrizione alle previdenze predette, ferme restando le altre modalità previste dal presente regolamento.

La predetta riduzione è attuata su domanda dell'interessato e può essere richiesta anche ai fini del riscatto di cui al precedente art. 20.

Agli iscritti che godono del trattamento di invalidità a carico dell'Ente non è comunque consentito avvalersi del beneficio di cui al primo comma del presente articolo nel periodo compreso tra il sesto ed il quindicesimo anno di iscrizione.

Art. 22.

Entro la data del 31 dicembre 1978, gli iscritti che si siano avvalsi precedentemente della facoltà di riduzione di cui al precedente art. 21, possono chiedere il reintegro, per tutti o parte degli anni coperti a contribuzione ridotta.

Il reintegro di cui sopra si compie mediante il versamento di un contributo pari, per ogni anno da riscattare, a lire 120.000

Gli anni reintegrati ai sensi del presente articolo sono considerati, a tutti i fini, come anni di iscrizione e contribuzione effettivi a contributo intero.

Art. 23.

Ad integrazione del trattamento pensionistico di base di cui ai precedenti articoli è istituito un trattamento pensionistico aggiuntivo, al quale possono aderire tutti gli iscritti.

L'adesione alla previdenza aggiuntiva si effettua presentando domanda all'Ente entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello per il quale l'interessato intende iscriversi; per gli anni successivi, in mancanza di esplicita rinuncia, da presentare entro lo stesso termine del 30 giugno, l'adesione si intende confermata.

Le domande di adesione alla previdenza aggiuntiva relative all'anno 1978 dovranno pervenire entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente regolamento.

E' inoltre concessa a tutti gli iscritti la facoltà di riscattare, ai fini della previdenza aggiuntiva, la durata legale del corso di studi universitari, sino ad un massimo di quattro anni.

La domanda di riscatto deve essere presentata, pena la decadenza dal diritto, entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 20.

L'importo da versare per ogni anno da riscattare è quello fissato dal successivo art. 24.

Gli anni di laurea riscattati ai sensi del presente articolo sono considerati a tutti gli effetti come anni di iscrizione e contribuzione alla previdenza aggiuntiva.

Art. 24.

L'adesione alla previdenza aggiuntiva comporta il versamento di un contributo annuo pari a quello obbligatorio maggiorato del 70 %.

Art. 25.

Il diritto alla pensione aggiuntiva sorge e cessa al sorgere e cessare del diritto alla pensione base.

L'importo della pensione aggiuntiva diretta è calcolato:

nella stessa misura di cui al punto a) dell'art. 7, per ciascuno dei primi quindici anni di iscrizione e contribuzione alla previdenza aggiuntiva;

nella stessa misura di cui al punto b) dell'art. 7, per ciascun anno di iscrizione e contribuzione alla previdenza aggiuntiva compreso tra il sedicesimo ed il quarantesimo.

Valgono per le pensioni aggiuntive, le norme di cui agli articoli 10, 11, 17 e 18 del presente regolamento.

Art. 26.

Entro la data del 31 dicembre 1978, agli iscritti che avranno aderito alla previdenza aggiuntiva, è data facoltà di riscattare, a tali fini, i precedenti anni di iscrizione all'Ente.

Il riscatto di cui sopra si compie mediante il versamento di un contributo pari, per ogni anno da riscattare, a L. 390.000.

Gli anni riscattati ai sensi del presente articolo sono considerati, a tutti i fini, come anni di iscrizione e contribuzione alla previdenza aggiuntiva.

Art. 27.

L'iscritto ha facoltà di versare l'ammontare dei valori di riscatto, determinati ai sensi dei precedenti articoli 20, 22, 23 e 26, entro e non oltre i sei mesi successivi a quello di presentazione della relativa domanda.

A richiesta dell'interessato il pagamento del valore di riscatto può essere rateizzato, gravato degli interessi al tasso del 4,50 % annuo, fino ad un massimo di 10 annualità e comunque per un periodo non eccedente il compimento del 65° anno di età o del 40° anno di contribuzione, da parte del richiedente.

In caso di concessione della pensione per invalidità o ai superstiti, l'eventuale residuo valore di riscatto dovrà essere versato in unica soluzione prima della liquidazione del trattamento pensionistico; per la pensione di reversibilità, il valore di riscatto residuo è ridotto proporzionalmente alla quota di pensione spettante ai superstiti.

Art. 28.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio nazionale può deliberare, tenuto conto della situazione finanziaria dell'Ente e delle variazioni intervenute nel potere di acquisto della lira, la concessione, a partire dal 1° gennaio successivo, di una maggiorazione delle pensioni a titolo di caro vita.

Art. 29.

Le pensioni annue, di cui nel presente capo, sono corrisposte in tredici rate, una alla fine di ciascun mese intero di godimento ed una in occasione delle festività natalizie.

Nel caso di frazione di anno la tredicesima rata è computata per dodicesimi.

Art. 30.

Per quanto non disposto nel presente regolamento per le condizioni cui è subordinato il diritto a pensione dei superstiti, valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 31.

All'iscritto all'Ente posteriomente al 1° gennaio 1959, ma anteriormente al 6 ottobre 1966, è attribuita, ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, una anzianità aggiuntiva convenzionale di iscrizione di tanti anni quanti sono quelli interi successivi al compimento del sessantacinquesimo anno di età, con facoltà di esercitare il relativo riscatto.

Il riscatto indicato nel comma precedente si effettua mediante versamento di un importo pari, per ciascun anno da riscattare, alla media aritmetica dei contributi annuali posti a carico degli iscritti, per la gestione invalidità vecchiaia superstiti dell'Ente, nei cinque anni precedenti quello della presentazione della domanda di riscatto.

Capo III

PREVIDENZA FACOLTATIVA

Art. 32.

L'Ente amministra una assicurazione facoltativa invalidità vecchiaia superstiti, cui possono essere iscritti i farmacisti iscritti all'Ente.

L'assicurazione predetta costituisce una sottogestione autonoma della sezione previdenza, con l'eccezione che le somme accantonate per l'assicurazione stessa formano una quota parte indivisibile dell'intero patrimonio dell'Ente.

Le entrate della sottogestione sono:

1) i contributi degli iscritti;

2) i frutti delle somme accantonate;

3) tutte le somme a giusto titolo destinate alla sottogestione.

Art. 33.

Il farmacista di età inferiore a sessantacinque anni compiuti che domanda l'iscrizione all'assicurazione facoltativa assume l'obbligo di versare per almeno un biennio un contributo di lire centoventimila annue.

Il contributo annuo può essere versato in unica rata, o in rate bimestrali anticipate di lire ventimila e può essere integrato mediante versamenti multipli del suo importo fino ad un massimo annuo di dieci volte.

I versamenti sono fatti in apposito conto corrente postale o in altro modo stabilito dall'Ente.

L'invio all'Ente di un versamento come sopra indicato equivale alla domanda di iscrizione all'assicurazione facoltativa.

Il farmacista di età non inferiore a sessantacinque anni compiuti può domandare l'iscrizione all'assicurazione facoltativa ai solo fini dell'operazione stabilita nell'ultimo comma del successivo art. 35.

Art. 34.

Le somme validamente pervenute all'Ente per l'assicurazione facoltativa sono registrate a nome dell'iscritto che ne ha titolo.

L'iscritto può liquidare in tutto o in parte il conto formato dal montante dei contributi registrati a suo nome posticipatamente ogni anno, composto al saggio di interesse effettivo annuo del 4,50 %, purchè abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, o sia divenuto assolutamente e permanentemente inabile all'esercizio dell'attività professionale, o abbia effettuato versamenti complessivamente per almeno dieci annualità effettive.

Nel caso di morte dell'iscritto spetta la liquidazione del 75 per cento del conto indicato nel precedente comma ai seguenti superstiti:

al coniuge e ai figli minorenni;

ai figli maggiorenni purchè inabili al lavoro e a carico dell'iscritto;

in mancanza di coniuge e di figli, ai genitori a carico dell'iscritto.

in mancanza anche dei genitori, ai fratelli inabili al lavoro e alle sorelle nubili o vedove, a carico dell'iscritto.

La liquidazione è fatta per capi in caso di nucleo superstite plurimo; le quote spettanti ai minorenni sono liberamente versate a chi esercita la patria podestà o la tutela.

Nel caso di inabilità assoluta o permanente dell'iscritto a esercitare l'attività professionale, sopravvenuta almeno dopo cinque annualità effettive di contribuzione all'assicurazione facoltativa e accertata in conformità alle norme del precedente capo II, la liquidazione del conto di importo inferiore a un milione di lire è integrata fino a raggiungere tale cifra.

L'iscritto cancellato dall'albo professionale, dopo almeno due annualità effettive di contribuzione, o i superstiti aventi causa, ricevono d'ufficio la liquidazione dell'importo dei contributi registrati a nome dell'iscritto stesso fino alla data di cancellazione dall'albo.

Nel caso di decesso dell'iscritto, avvenuto dopo almeno cinque annualità effettive di contribuzione all'assicurazione facoltativa, la liquidazione ai superstiti del settantancinque per cento di importo inferiore a un milione di lire è integrata fino a raggiungere lire settecentocinquantamila.

Art. 35.

L'iscritto all'assicurazione facoltativa, di età non inferiore a sessantacinque anni compiuti, ha facoltà di rinunciare alla liquidazione del conto spettantegli in conformità al precedente art. 34 e di domandare una pensione vitalizia, purchè l'ammontare del conto non sia inferiore a un milione di lire.

La misura annua della pensione si determina moltiplicando l'ammontare della liquidazione del conto spettante in conformità al precedente art. 34 per il coefficiente, relativo all'età in anni compiuti dall'iscritto, riportato nella colonna « 2 » della tabella annessa al presente articolo.

L'iscritto all'assicurazione facoltativa che sia riconosciuto inabile all'esercizio dell'attività professionale in conformità alle norme del precedente capo II, può esercitare la facoltà indicata nel primo comma del presente articolo e domandare una pensione qualunque sia la sua età e l'ammontare del suo conto.

La misura annua della pensione si determina moltiplicando l'ammontare della liquidazione del conto spettante in conformità al precedente art. 34 per il coefficiente, relativo all'età in anni compiuti dell'iscritto, riportata nella colonna « 3 » della tabella annessa al presente articolo.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, avendone maturato il diritto, essa è richiesta. La pensione è pagata in 12 rate mensili posticipate più una rata in occasione delle festività natalizie ed è reversibile ai superstiti dell'iscritto con le modalità stabilite nel precedente art. 17.

L'orfano di iscritto, e il diverso superstite di età superiore a 45 anni compiuti, può rinunciare alla quota, della liquidazione del conto dell'iscritto, spettantegli in conformità al precedente art 34, purchè l'importo della quota stessa non sia inferiore a un milione di lire. La pensione è corrisposta all'orfano fino al compimento della maggiore età; la pensione spettante al diverso superstite di età superiore a 45 anni è vitalizia.

La misura annua della pensione si determina nei due casi moltiplicando l'ammontare della quota, della liquidazione del conto dell'iscritto, spettante al superstite in conformità al precedente art. 34 per il coefficiente, relativo all'età in anni del

superstite stesso, riportato rispettivamente nella colonna « 4 » per gli orfani e nella colonna « 5 » per i diversi superstiti della tabella annessa al presente articolo.

Il superstite riconosciuto permanentemente e assolutamente inabile al lavoro ha facoltà di domandare la pensione, qualunque sia la sua età e l'ammontare della quota della liquidazione del conto dell'iscritto dante causa spettantegli in conformità al precedente art. 34. La pensione è vitalizia subordinatamente alla permanenza della inabilità al lavoro.

La misura della pensione si determina moltiplicando l'ammontare della quota sopra indicata per il coefficiente relativo all'età in anni compiuti del superstite, riportato nella colonna « 6 » della tabella annessa al presente articolo.

Si applicano alla pensione a superstiti le modalità di pagamento indicate nel quinto comma del presente articolo.

Il farmacista di età non inferiore a sessantacinque anni compiuti può essere iscritto all'assicurazione facoltativa soltanto su versamento « una tantum » non inferiore a un milione di lire. La somma versata è immediatamente convertibile in pensione vitalizia reversibile ai superstiti; l'importo della pensione è determinato con le modalità stabilite dal secondo comma del presente articolo.

TABELLA DEI COEFFICIENTI
PER LA CONVERSIONE DEL CAPITALE IN PENSIONE

Età (anni compiuti)	Iscritti		Superstiti		
	Anziani	Inabili	Minorenni	Maggiorenni	Inabili
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—
0			0,07418		
1			0,07387		
2			0,07595		
3			0,07861		
4			0,08169		
5			0,08522		
6			0,08928		
7			0,09397		
8			0,09947		
9			0,10593		
10			0,11368		
11			0,12309		
12			0,13475		
13			0,14957		
14			0,16900		
15			0,19554		0,176688
16			0,23395		0,179620
17			0,29441		0,182725
18			0,40345		0,186033
19			0,65860		0,189573
20		0,135739	0,96154		0,193367
21		0,121822			0,177286
22		0,113992			0,165117
23		0,107023			0,155560
24		0,101588			0,147826
25		0,097269			0,141471
26		0,093823			0,136247
27		0,091099			0,131970
28		0,088989			0,128487
29		0,087401			0,125650
30		0,086242			0,123330
31		0,085417			0,121400
32		0,084827			0,119753
33		0,084405			0,118328
34		0,084112			0,117089
35		0,083911			0,116003
36		0,083777			0,115028
37		0,083697			0,114144
38		0,083664			0,113332
39		0,083655			0,112573
40		0,083696			0,111874
41		0,083780			0,111229
42		0,083903			0,110666
43		0,084049			0,110150
44		0,084209			0,109683
45		0,084399		0,064953	0,109287
46		0,084614		0,066040	0,108956
47		0,084851		0,067170	0,108684
48		0,085077		0,068413	0,108483
49		0,085444		0,069706	0,108363
50		0,085819		0,071082	0,108338
51		0,086254		0,072546	0,108423
52		0,086775		0,074107	0,108454
53		0,087314		0,075773	0,108485
54		0,088081		0,077557	0,108516
55		0,088884		0,079472	0,108547
56		0,089810		0,081528	0,108578
57		0,090871		0,083730	0,108609
58		0,092088		0,086093	0,108640
59		0,093490		0,088638	0,108671
60		0,093575		0,091393	0,108702
61		0,093660		0,094377	0,108733
62		0,093745		0,097611	0,108764
63		0,093830		0,101126	0,108795
64		0,093915		0,104937	0,108826
65	0,094000			0,109066	
66	0,097900			0,113549	
67	0,102100			0,118436	
68	0,106840			0,123755	
69	0,112050			0,129532	
70	0,117657			0,135816	
71	0,122599			0,142664	
72	0,127971			0,150074	
73	0,133760			0,158035	
74	0,140026			0,166597	
75	0,146776			0,175855	
76	0,154048			0,185898	
77	0,161894			0,196757	
78	0,170453			0,208312	
79	0,179721			0,220556	
80 e oltre	0,190065			0,233760	

Art. 36.

Dopo la presentazione di ciascun bilancio tecnico, ove lo stesso metta in luce l'esistenza di un avanzo, potrà essere deliberato dal consiglio di amministrazione l'adeguamento delle rendite della assicurazione facoltativa, in relazione alle variazioni del costo della vita rilevate dall'ISTAT. La deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Almeno ogni triennio si esegue il bilancio tecnico dell'assicurazione facoltativa, che è trasmesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per quanto non stabilito nel presente capo III, valgono per analogia le norme del precedente capo II, sezione I.

Il consiglio nazionale dell'Ente delibera in materia di tariffe e di liquidazione dell'assicurazione facoltativa disciplinata nel presente capo III.

L'assicurazione facoltativa avrà inizio appena raggiunto il numero di duecento domande di iscrizione.

Capo IV

MODALITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Art. 37.

Le prestazioni sono corrisposte direttamente agli aventi di ritto o loro legali rappresentanti.

Art. 38.

Per conseguire le prestazioni previdenziali previste dal presente regolamento, l'avente diritto dovrà far pervenire all'Ente i documenti che questo richiederà per il controllo del relativo diritto.

TITOLO III

SEZIONE ASSISTENZA

Art. 39.

La sezione assistenza provvede alla concessione di prestazioni temporanee o continuative agli iscritti e ai loro superstiti in particolare stato di bisogno, nei casi di malattia, disoccupazione involontaria e di inabilità temporanea al lavoro.

Art. 40.

Le entrate della sezione sono costituite:

a) da un contributo annuo degli iscritti approvato dal consiglio nazionale;

b) da lasciti, donazioni o redditi patromoniali delle attività di pertinenza della sezione stessa;

c) da uno stanziamento integrativo che potrà essere deliberato dal consiglio di amministrazione stornando l'importo dalle attività della sezione previdenza, termi restando i diritti degli iscritti alla sezione stessa.

Art. 41.

Lo stato di bisogno da parte dell'iscritto o suoi superstiti deve essere comprovato.

L'Ente può disporre ogni preventivo accertamento.

L'importo dell'assegno a favore dell'assistito sarà determinato caso per caso in relazione alle necessità dell'interessato, compatibilmente alle disponibilità dell'Ente.

Art. 42.

Parte della disponibilità esistente nella sezione assistenza potrà essere impiegata per particolari forme assistenziali non previste nei precedenti articoli e deliberate dal consiglio di amministrazione.

Art. 43.

L'iscritto o i suoi superstiti, per ottenere le prestazioni assistenziali, devono rivolgere domanda all'Ente per il tramite e con il parere del consiglio dell'ordine di appartenenza, corredata dai necessari documenti.

TITOLO IV

NORME GENERALI

Art. 44.

Le prestazioni corrisposte dall'Ente sono cumulabili con quelle di altri trattamenti previdenziali ed assistenziali obbligatori o facoltativi, qualunque sia l'altro ente erogatore.

Art. 45.

Contro i provvedimenti dell'Ente, relativi alla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento e in genere l'attuazione delle disposizioni nel medesimo contenute è ammesso ricorso in via amministrativa al consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

(12001)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1977.

Termini e modalità per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda d'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa di produzione 1977-78, nonchè modalità per la tenuta dei registri da parte degli stabilimenti di molitura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, il cui art. 10, paragrafo 1, stabilisce che « quando il prezzo indicativo alla produzione è superiore al prezzo indicativo di mercato d'inizio campagna, viene accordata un'integrazione pari alla differenza esistente tra questi due prezzi ai produttori di olio d'oliva prodotto nella Comunità con olive raccolte nella Comunità »;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1067/77 del consiglio del 17 maggio 1977 e n. 1066/77 del consiglio del 17 maggio 1977 che, per la campagna di commercializzazione 1977-1978 dell'olio d'oliva prodotto nella Comunità con olive in essa raccolte, hanno fissato rispettivamente il prezzo indicativo alla produzione ed il prezzo indicativo di mercato, il primo di livello superiore al secondo, per cui, ai sensi del citato art. 10, paragrafo 1, del regolamento comunitario n. 136/66, è stata riconosciuta, per l'olio prodotto nell'indicata campagna, l'integrazione pari alla differenza dei due prezzi;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, le cui disposizioni vigenti, in esso contenute e richiamate, concernenti la corresponsione dell'integrazione comunitaria di prezzo per l'olio d'oliva, si applicano nel territorio della Repubblica, con l'osservanza delle norme dei regolamenti comunitari che disciplinano detta integrazione ed in quanto compatibili con i regolamenti medesimi;

Visti i regolamenti (CEE) n. 3209/73 del consiglio, n. 3423/73 della commissione, n. 1896/74 del consiglio, n. 2170/74 della commissione, n. 2807/75 del consiglio, n. 2820/75 della commissione, n. 2597/76 del consiglio e n. 2660/76 della commissione, dalle cui disposizioni contenenti modalità applicative relative all'osservanza, nelle campagne considerate, del regime dell'integrazione suddetta risulta che per « produttori di olio d'oliva prodotto nella Comunità con olive raccolte nella Comunità » — dei quali è detto nel citato art. 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 136/66 — possono soltanto intendersi i produttori delle olive per l'olio da essi ottenuto e per le olive vendute, per cui sussistono motivi per ritenere che tali disposizioni comunitarie, ormai consolidate, vengano confermate anche per la campagna 1977-78;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi svolti dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., che reca delle modifiche alla legge 13 maggio 1966, n. 303, che ha istituito detta Azienda;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento sul mercato nel settore dei grassi;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 417, contenente, tra l'altro, disposizioni sulla soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'oliva d'oliva;

Considerata l'opportunità che, in attesa dell'emanazione delle norme comunitarie applicative dei predetti regolamenti (CEE) n. 1066/77 e n. 1067/77 del consiglio, vengano frattanto stabiliti, ai sensi dell'art. 16 del citato decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, e sue modificazioni, per la campagna 1977-78 e per le province della Repubblica nei cui territorio è presente la coltivazione dell'ulivo — e come tali costituenti altrettante zone oleicole nelle quali l'integrazione è concessa — i termini e le modalità per la presentazione della denuncia di coltivazione e della domanda di integrazione, nonchè le modalità per la compilazione dei registri di lavorazione e dei registri di carico e di scarico che gli stabilimenti di molitura delle olive sono obbligati a tenere;

Decreta:

Art. 1.

I produttori di olive, che ai sensi delle norme comunitarie, intendono conseguire l'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione e di sansa per la cam-

pagna 1977-78, sono tenuti a presentare agli ispettorati provinciali dell'alimentazione, per ogni provincia nella quale sono ubicati i fondi olivetati, un'unica denuncia di coltivazione dei fondi stessi. Essa deve essere redatta sugli appositi stampati predisposti dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., e comunque su fogli conformi al modello *A* allegato al presente decreto, e contenere tutti i dati informativi richiesti con il modello medesimo.

Nel caso in cui i produttori siano associati nella conduzione di uno o più fondi ricadenti nella stessa provincia, deve essere presentata, per il fondo o i fondi in questione, una sola denuncia di coltivazione da parte di uno dei produttori, anche a nome e per conto degli altri associati, di ciascuno dei quali debbono essere fornite le generalità.

Art. 2.

La denuncia di coltivazione deve essere presentata in duplice copia direttamente o a mezzo di raccomandata postale, entro il termine ultimo del 31 gennaio 1978.

Art. 3.

Per ottenere la predetta integrazione di prezzo spettante per l'olio di oliva di pressione e di sansa della campagna 1977-78, i produttori delle olive sono tenuti a presentare un'unica domanda all'ispettorato dell'alimentazione della provincia nella quale le olive sono state prodotte. Tale domanda deve essere redatta sugli appositi stampati predisposti dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., e comunque su fogli conformi al modello *B* allegato al presente decreto, e contenere tutti i dati informativi richiesti con il modello medesimo.

Nel caso in cui il prodotto sia ripartito fra più partecipanti alla conduzione di un medesimo fondo olivetato o di più fondi ricadenti nella stessa provincia, ciascun avente diritto può presentare separata domanda di integrazione, per la parte di propria spettanza, con espresso riferimento alla denuncia unica di coltivazione di cui debbono essere indicati gli estremi.

Art. 4.

La domanda unica di integrazione deve essere presentata in duplice copia, direttamente o a mezzo di raccomandata postale:

a) nel termine ultimo del 31 gennaio 1978, quando le operazioni di molitura di tutte le olive prodotte dal richiedente vengono ultimate entro il giorno 15 dello stesso mese;

b) nel termine ultimo del 31 maggio 1978, quando le operazioni di molitura di tutte le olive prodotte dal richiedente vengono ultimate dopo il 15 gennaio 1978.

La domanda di integrazione per il caso di cui alla precedente lettera *a*) (molitura ultimata entro il 15 gennaio 1978) deve essere presentata unitamente alla denuncia di coltivazione.

Per il caso in cui il produttore ha venduto tutte le olive da lui prodotte, si osservano i termini e le modalità di cui sopra con riferimento alla data di completamento della vendita.

Per il caso in cui il produttore ha in parte molito ed in parte venduto le olive, si osservano gli stessi termini e modalità con riferimento alla data di effettuazione dell'ultima operazione di molitura o di vendita.

Art. 5.

La denuncia di coltivazione e la domanda di integrazione debbono essere firmate per esteso dall'interessato il quale, se analfabeta, dovrà apporre sulla denuncia e sulla domanda il segno di croce, convalidato da firme leggibili di due testimoni con l'indicazione del loro domicilio.

Gli uffici liquidatori potranno prescrivere che venga prodotto il certificato di nascita o altro documento da cui risulti il luogo e la data di nascita del richiedente.

Art. 6.

Le cooperative di produttori olivicoli che gestiscono oleifici sociali o svolgono attività di miglioramento tecnico e di difesa economica della produzione olivicola, aventi per statuto la rappresentanza dei soci nei rapporti esterni, possono presentare, per gli associati, un'unica denuncia di coltivazione ed un'unica domanda di integrazione.

Per le cooperative di produttori olivicoli non aventi nei rapporti esterni la rappresentanza degli associati, i produttori aderenti possono presentare la denuncia di coltivazione e la domanda di integrazione per il tramite delle cooperative cui sono associati. Il rappresentante legale della cooperativa, nell'autenticare le firme dei soci apposte sulle denunce e sulle domande, si rende garante della veridicità dei dati e degli elementi in essi contenuti. Anche in quest'ultimo caso l'integrazione è disposta a favore delle cooperative che corrisponderanno, ai rispettivi aderenti, l'importo a ciascuno riconosciuto dagli uffici preposti all'istruttoria ed alla definizione delle domande di integrazione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti dei produttori olivicoli riuniti in associazioni di produttori aventi, nel settore olivicolo, gli scopi ed i requisiti richiesti per le organizzazioni di produttori ortofrutticoli dalla legge 27 luglio 1967, n. 622.

Art. 7.

Il registro di lavorazione, che gli stabilimenti di molitura delle olive sono obbligati a tenere, ai sensi delle disposizioni richiamate dall'art. 16 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, deve essere conforme al modello di cui all'allegato fac-simile.

Gli esercenti dei predetti stabilimenti sono tenuti a trasmettere mensilmente agli ispettorati provinciali dell'alimentazione competenti per teritorio i dati riassuntivi di lavorazione, nonchè copia a ricalco delle pagine dei registri per la parte concernente il mese cui si riferiscono i dati stessi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1977

Il Ministro: MARCORA

Alla presente denuncia, che deve essere prodotta in duplice copia all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, direttamente o spedita per raccomandata postale, entro il 31 gennaio 1978, deve essere unita la domanda d'integrazione, quando le operazioni di molitura delle olive vengono ultimate entro il 15 gennaio 1978.

Mod. A-77/78

MATRICOLA DEL PRODUTTORE (1)

NUOVO

INTEGRAZIONE DI PREZZO PER L'OLIO DI OLIVA DELLA CAMPAGNA 1977-78

DENUNCIA DI COLTIVAZIONE

P o collo .. . .

ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'ALIMENTAZIONE

di .. ..

IL SOTTOSCRITTO (COGNOME E NOME)	NATO A	IL	RESIDENTE IN	ALLA VIA	N°	C.A.P.	Prov
			(4)		(4)	(4)	(4)

dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che nell'azienda agricola da lui condotta viene praticata la coltivazione dell'olivo. La superficie aziendale investita ad olivo è così costituita:

A) DA COMPILARE NEL CASO CHE IL DICHIARANTE SIA PROPRIETARIO O ENFITEUTA DELL'AZIENDA (3)

		ESTREMI CATASTALI		COLTURA SPECIALIZZATA					COLTURA PROMISCUA				
						N. OLIVI DA OLIO					N. OLIVI DA OLIO		
AGRO COMUNALE	CONTRADA	N. foglio	N. particella	Ha	N. olivi da mensa	in produzione	di cui in colt. irrigua	VARIETÀ PREVALENTI	Ha	N. olivi da mensa	in produzione	di cui in colt. irrigua	VARIETÀ PREVALENTI
			TOTALI						TOTALI				

e, gli olivi non in produzione ammontano a n. [ ]

Forma di allevamento (tradizionale, intensiva, ecc.): ....

I terreni olivetati dell'azienda sono condotti (segnare con una X il quadratino che interessa):
— conduzione diretta del coltivatore . . . [ ] — conduzione a colonia parziaria . . . [ ] — conduzione con salariati e/o compartecipanti [ ] — altra forma di conduzione (colonia impropria, colonia miglioritaria, ecc.) [ ]

B) DA COMPILARE NEL CASO CHE IL DICHIARANTE NON SIA PROPRIETARIO O ENFITEUTA DELL'AZIENDA (3)

		ESTREMI CATASTALI		COLTURA SPECIALIZZATA					COLTURA PROMISCUA				
						N. OLIVI DA OLIO					N. OLIVI DA OLIO		
AGRO COMUNALE	CONTRADA	N. foglio	N. particella	Ha	N. olivi da mensa	in produzione	di cui in colt. irrigua	VARIETÀ PREVALENTI	Ha	N. olivi da mensa	in produzione	di cui in colt. irrigua	VARIETÀ PREVALENTI
			TOTALI						TOTALI				

Inoltre, gli olivi non in produzione ammontano a n. [ ]

Forma di allevamento (tradizionale, intensiva, ecc.): ....

LE SUPERFICI DELL'AZIENDA DI CUI AL PROSPETTO *B)* SONO CONDOTTE A TITOLO DI:

TIPO DI CONDUZIONE	Ha	COGNOME, NOME E INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO DELL'AZIENDA	TIPO DI CONDUZIONE	Ha	COGNOME, NOME E INDIRIZZO DEL PROPRIETARIO DELL'AZIENDA
Affitto	(5)		Compartecipazione	(5)	
Usufrutto	(5)		Uso gratuito	(5)	
Colonia parziaria	(5)		Altre forme	(5)	

Per l'annata agraria 1977/78, alla conduzione dell'azienda ed alle conseguenti ripartizioni del raccolto di olive, oltre il dichiarante, sono cointeressati i seguenti nominativi:

COGNOME, NOME, DATA, LUOGO DI NASCITA E INDIRIZZO	MATRICOLA	COLTURA SPECIALIZZATA HA	COLTURA PROMISCUA HA	TITOLO DI PARTECIPAZIONE (colono - mezzadro - compartecipante)

Altre eventuali PRECISAZIONI del dichiarante (6)....................

....

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che tutto quanto innanzi esposto è vero e reale.

Firma del dichiarante ....

Data ....

N. B. — Nel caso che il numero degli agri comunali interessati o di altri elementi fosse superiore a quello previsto negli appositi spazi del presente modulo è consentito allegare un apposito foglio aggiuntivo.

(1) Nel caso di produttore che per la prima volta presenti la denuncia di coltivazione sarà apposto un segno X sulla voce « Nuovo ».

(2) Tener presente che in caso di conduzione associata di uno o più fondi olivetati ricadenti nella stessa provincia deve essere presentata una sola denuncia di coltivazione da parte di uno dei produttori associati. Ciascun avente diritto, però, può presentare separata domanda di integrazione per la parte di propria spettanza, facendo espresso riferimento alla denuncia di coltivazione già presentata da uno dei produttori associati.

(3) Nel caso che il dichiarante sia contemporaneamente conduttore di azienda in proprietà e di azienda in affitto, in usufrutto o in altre forme di conduzione, compilare sia il riquadro *A)* che il *B)*.

(4) Questo spazio va utilizzato per il caso di variazione di residenza.

(5) Segnare con una X i quadratini che interessano, tenendo presente che la somma degli ettari deve pareggiare con i totali delle superfici segnati al prospetto *B)*.

(6) Indicare nelle PRECISAZIONI anche gli eventuali sistemi di irrigazione.

DENUNCIA DI COLTIVAZIONE

Mittente: ....

....

RACCOMANDATA

ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'ALIMENTAZIONE

di ....

Mod. E - 77/78

MATRICOLA DEL PRODUTTORE (1)

NUOVO

Riservato al codice fiscale

INTEGRAZIONE DI PREZZO PER L'OLIO DI OLIVA DELLA CAMPAGNA 1977/78

DOMANDA DI INTEGRAZIONE

Protocollo . . . .

ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'ALIMENTAZIONE

di ....

IL SOTTOSCRITTO PRODUTTORE DI OLIVE DA OLIO	NATO A	IL	RESIDENTE IN	ALLA VIA N°	C A P	PROV	NELLA SUA QUALITÀ DI (3)
			(2)	(2)	(2)	(2)	(2)

DELL'AZIENDA AGRICOLA DEL DICHIARANTE OPPURE DELL'AZIENDA AGRICOLA DI PROPRIETÀ DI	NATO A	IL	MATRICOLA

In relazione alla unita denuncia di coltivazione

OPPURE (4)

In relazione alla denuncia di coltivazione presentata da: .... In data ....

dichiara che in detta azienda, nel corso della campagna 1977/78, sono stati prodotti complessivamente q/li [ ] (5) di olive da olio. All'uopo attesta, sotto la sua personale responsabilità, che dette olive sono totalmente / parzialmente (4) di sua spettanza. Chiede, pertanto, che gli venga corrisposta l'integrazione di prezzo per q/li [ ] (6) di olio di oliva di pressione — al netto di impurezze ed umidità eccedenti l'1% — e per q/li [ ] (13) di olio di sansa calcolati in ragione del 9% della predetta quantità di olio di pressione ricavati da q/li [ ] (7) di olive di sua spettanza che hanno avuto le seguenti destinazioni:

A) OLIVE MOLITE

VARIETÀ OLIVE	Q/LI OLIVE	Q/LI OLIO DI PRESSIONE ESTRATTI	Q/LI SANSA RICAVATI	Q/li olio di sansa nella misura del 9% dell'olio di pressione	N. DELLA PARTITA	DATA MOLITURA	OLEIFICIO MOLITORE — SUA DENOMINAZIONE E UBICAZIONE	MATRICOLA DEL FRANTOIANO
TOTALI	(8)	(9)		(14)				

B) OLIVE VENDUTE

VARIETÀ OLIVE	Q/LI OLIVE	Q/LI OLIO DI PRESSIONE ESTRATTI	Q/LI SANSA RICAVATI	Q/li olio di sansa nella misura del 9% dell'olio di pressione	N. DELLA PARTITA	DATA MOLITURA	ACQUIRENTE SUO LUOGO E DATA NASCITA — OLEIFICIO MOLITORE — SUA UBICAZIONE	MATRICOLA DEL FRANTOIANO
TOTALI	(10)	(11)		(15)				

Data .... Firma del richiedente ....

C) DA COMPILARE SOLTANTO QUANDO SI RICHIEDE L'INTEGRAZIONE ANCHE PER L'OLIO RICAVATO DA OLIVE DI SPETTANZA DEI COINTERESSATI

In aggiunta a quanto precede, il sottoscritto chiede anche che gli venga corrisposta l'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione — al netto di impurezze ed umidità eccedenti l'1% — e per l'olio di sansa ricavato da q/li [ ] di olive di spettanza dei COINTERESSATI appresso indicati e che qui di seguito si sottoscrivono:

COGNOME E NOME — LUOGO E DATA DI NASCITA DEI COINTERESSATI	MATRICOLA	QUALIFICA	Q/LI OLIVE DI SPETTANZA COINTERESSATI	FIRME DEI COINTERESSATI (12)
				....
				....
				....
				....

A) OLIVE MOLITE

VARIETÀ OLIVE	Q/LI OLIVE	Q/LI OLIO DI PRESSIONE ESTRATTI	Q/LI SANSA RICAVATI	Q/li olio di sansa nella misura del 9% dell'olio di pressione	N. DELLA PARTITA	DATA MOLITURA	OLEIFICIO MOLITORE — SUA DENOMINAZIONE E UBICAZIONE	MATRICOLA DEL FRANTOIANO
TOTALI	(8)	(9)		(14)				

B) OLIVE VENDUTE

VARIETÀ OLIVE	Q/LI OLIVE	Q/LI OLIO DI PRESSIONE ESTRATTI	Q/LI SANSA RICAVATI	Q/li olio di sansa nella misura del 9% dell'olio di pressione	N. DELLA PARTITA	DATA MOLITURA	ACQUIRENTE SUO LUOGO E DATA NASCITA — OLEIFICIO MOLITORE — SUA UBICAZIONE	MATRICOLA DEL FRANTOIANO
TOTALI	(10)	(11)		(15)				

Pertanto, il sottoscritto chiede che gli venga corrisposta l'integrazione di prezzo per l'olio di oliva di pressione — al netto di impurezze ed umidità eccedenti l'1% — e per l'olio di sansa per complessivi q/li [ ] di olio (di cui q/li [ ] di sua spettanza e q/li [ ] di spettanza dei cointeressati) **e dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto sopra è vero e reale.**

EVENTUALI ULTERIORI NOTIZIE CHE L'INTERESSATO INTENDE FORNIRE ....

Data .... **Firma del richiedente** ....

La presente domanda deve essere prodotta in duplice copia all'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, direttamente o spedita per raccomandata postale, entro il 31 maggio 1978. Quando le operazioni di molitura delle olive vengono ultimate entro il 15 gennaio 1978, la domanda deve essere presentata unitamente alla denuncia di coltivazione entro il 31 gennaio 1978.

PER LE NOTE VEDERE A TERGO

DOMANDA DI INTEGRAZIONE

Mittente: ....

....

RACCOMANDATA

ALL'ISPETTORATO PROVINCIALE DELL'ALIMENTAZIONE

di ....

N.B. — *I produttori che, pur avendo ottenuto l'integrazione di prezzo nella precedente campagna, non abbiano, per qualsiasi motivo, ricevuto il presente modello prestampato, potranno usare uno stesso modello in bianco e rimetterlo al competente Ispettorato provinciale dell'alimentazione. In tale ultimo caso l'interessato avrà cura di inserire una «X» in luogo della matricola nello spazio in bianco a tale scopo predisposto. La stessa procedura dovrà essere seguita in caso di smarrimento del presente modello precedentemente ricevuto.*

Nel caso il numero degli appositi spazi riservati nei quadri A) B) C) *del presente modulo di domanda fosse inferiore a quello necessario è consentito allegare un apposito foglio aggiuntivo.*

(1) Nel caso di produttore che per la prima volta presenti domanda di integrazione sarà apposto un segno di X sulla voce «Nuovo».

(2) questo spazio va utilizzato per il caso di variazione di residenza.

(3) Specificare se proprietario coltivatore diretto, proprietario conduttore diretto, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario o figure affini.

(4) Cancellare l'ipotesi che non si verifica.

(5) Indicare la complessiva produzione di olive dell'intera azienda.

(6 - 9 - 11) Il totale di (9 + 11) deve essere uguale a 6).

(7 - 8 - 10) Il totale di (8 + 10) deve essere uguale a 7).

(12) Il pagamento verrà effettuato a favore del richiedente anche per i cointeressati che con lui sottoscrivono la medesima domanda di integrazione.

(13 - 14 - 15) Il totale di (14 + 15) deve essere uguale a 13).

Mod. C

Campagna olearia ________ Registro N. ________

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

A. I. M. A.

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

Ditta esercente il frantoio (¹) ________ (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) ________

Ubicazione del frantoio Provincia ________ Comune ________ Via o frazione ________ N. ________

Macine frangitoi e simili . . . . n. ________

Presse - superpresse di 1ª pressione n. ________

Presse - superpresse di 2ª pressione n. ________

Accessori . . . . n. ________
(lavatrice, granulatrice, centrifuga, ecc.).

Potenzialità giornaliera di lavorazione nelle 24 ore q.li ________ di olive

Lettura del contatore dell'energia elettrica azionante il frantoio:

— all'inizio della campagna (data ________) Kwh ________

— alla fine della campagna (data ________) Kwh ________

Il presente registro consta di n. ________ fogli numerati.

Ogni foglio porta il timbro e la firma di vidimazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione.

VISTO E TIMBRO
dell'Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione

____

N. B. - Il titolare della ditta è tenuto a curare la buona conservazione di questo registro e di mantenerlo aggiornato nelle scritture annotandovi, con assoluta fedeltà e chiarezza, tutti gli elementi che debbono formare oggetto di rilevazione, assumendo le conseguenti responsabilità. I contravventori saranno perseguiti e puniti a norma di legge.

(¹) - In caso di ditte collettive indicare le esatte generalità dei titolari.

Ditta esercente ... .

REGISTRO DI LAVORAZIONE

N° progressivo	ENTRATA OLIVE			PRODUTTORE DELLE OLIVE (2)			INTERESSATO ALLA LAVORAZIONE (C)		LAVORAZIONE OLIVE					
										OLIVE MOLITE			OLIO RICAVATO	
	Data	Quantità Q.li	Varietà (1)	COGNOME E NOME	RESIDENZA	LUOGO E DATA DI NASCITA	COGNOME E NOME	RESIDENZA	Data	del produttore olivicolo	acquistate dal frantoiano	Totale Q.li	del produttore olivicolo	Del frantoiano Q.li
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Riporto													
	A riportare													

(1) Dovrà essere indicata per partite di un'unica varietà Nel caso di partite costituite da più varietà sarà usata la dizione « DIVERSE » — (2) Vanno inserite sempre e soltanto le che ha avuto l'estaglio in natura, etc.). — (4) Riferiti a sansa con umidità normale del 25 %.

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydropress, in Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 settembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Hydropress, con sede in Napoli, con effetto dal 13 gennaio 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydropress, con sede in Napoli, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12158)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1977.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa edilizia Edilmimosa a r.l., in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Tenuto conto della sentenza in data 13 luglio 1977 con la quale il tribunale di Roma ha dichiarato lo stato d'insolvenza della « Società cooperativa edilizia Edilmimosa a r.l. », con sede in Roma;

Ritenuta la neccessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa edilizia Edilmimosa a responsabilità limitata », con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Papi di Roma in data 17 settembre 1974, repertorio n. 21573 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giuseppe Saltarelli ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12041)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.PLA.VE. - Industrie plastiche e vernici, stabilimenti di Sparanise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.PLA.VE. - Industrie plastiche e vernici, stabilimenti di Sparanise (Caserta), con effetto dal 9 dicembre 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.PLA.VE. - Industrie plastiche e vernici, stabilimenti di Sparanise (Caserta), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12200)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.PLA.VE. - Industrie plastiche e vernici, stabilimenti di Sparanise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.PLA.VE. - Industrie plastiche e vernici, stabilimenti di Sparanise (Caserta), con effetto dal 9 dicembre 1975;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.PLA. VE - Industrie plastiche e vernici, stabilimenti di Sparanise (Caserta), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1977

Il Ministro: ANSELMI

(12201)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1977.

Norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 2370/77 della commissione del 28 ottobre 1977, relativo alla concessione dell'aiuto al consumo del burro posto in vendita come « Burro di Natale ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 804 del consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, relativo alla organizzazione comune dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 1687 della commissione del 30 giugno 1976 che stabilisce modalità comuni di controllo della utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 985 del consiglio del 15 luglio 1968 che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte;

Visto il regolamento (CEE) n. 2291 del consiglio del 18 ottobre 1977 relativo alla concessione di un aiuto al consumo di burro in Italia;

Visto il regolamento (CEE) n. 2370 della commissione del 28 ottobre 1977 relativo allo smercio a prezzo ridotto di burro destinato al consumo diretto nella Comunità, ed in particolare il suo art. 12 che stabilisce norme particolari per l'Italia;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1967 con cui sono affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive modifiche, che ha istituito il Comitato interministeriale ed i comitati provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1526, concernente la difesa della genuinità del burro;

Considerato che la finalità dei succitati regolamenti n. 2291 e n. 2370 e quella di mettere a disposizione del consumatore finale, per un periodo limitato nel tempo, burro a prezzo ridotto senza peraltro perturbare il mercato alla produzione;

Considerato che per assicurare la qualità del prodotto da mettere a disposizione del consumatore a prezzo ridotto è bene che la commercializzazione avvenga nelle forme usuali del mercato;

Considerato che per il raggiungimento dei fini sopra esposti è necessario prevedere adeguati controlli in tutte le fasi di commercializzazione;

Atteso che occorre emanare le norme per dare attuazione nel territorio della Repubblica alle citate disposizioni comunitarie concernenti la concessione dell'aiuto al consumo del burro in Italia;

Decreta:

Art. 1.

Le domande in carta semplice per beneficiare dell'aiuto di 70 u.c. per quintale (L. 72.100) di cui al regolamento (CEE) n. 2370/77 devono essere presentate alla A.I.M.A. entro e non oltre il 10 dicembre 1977 e devono essere redatte in duplice copia, di cui una va inoltrata per conoscenza all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio in relazione alla sede amministrativa dell'impresa richiedente. La quantità minima di burro che può essere oggetto di autorizzazione a beneficiare dell'aiuto è di tonnellate 5 per ogni singola impresa. La quantità massima di burro per la quale può essere richiesto l'aiuto non può eccedere una quantità pari alla media di prodotto venduto in panetti nei mesi di dicembre 1976 e gennaio 1977, maggiorata al massimo del 15 %. Per le cooperative lattiero-casearie la media dei due mesi è calcolata tenendo anche conto del burro distribuito ai soci.

Nella domanda da redigersi secondo il fac-simile allegato 1 al presente decreto, il legale rappresentante dell'impresa deve sotto la sua responsabilità:

Dichiarare:

di svolgere attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di essere iscritto a tal fine in un pubblico registro;

di avere acquistato e/o prodotto a decorrere dal 1° settembre 1977 ed eventualmente di acquistare e/o produrre entro il 31 dicembre 1977 l'intera quantità di burro per la quale chiede l'aiuto;

che il burro acquistato proviene esclusivamente da creme di latte prodotte in Italia;

il quantitativo di burro venduto in panetti nei mesi di dicembre 1976 e gennaio 1977 e, nel caso di cooperative lattiero-casearie venduto e/o distribuito ai soci;

di accettare tutte le condizioni del presente decreto.

Impegnarsi:

a confezionare o far confezionare presso uno stabilimento di cui deve essere indicata la denominazione e l'ubicazione, entro il 31 dicembre 1977, l'intera quantità di burro per la quale ha chiesto l'aiuto in panetti del peso massimo di gr 250 (o in scatole metalliche di peso massimo di gr 500) mantenendo nella confezione e nell'involucro le forme e le iscrizioni usuali e proprie della o delle marche dell'azienda;

per le imprese che commercializzano più di una marca, a confezionare e distribuire per il consumo a prezzo ridotto anche la marca principale;

a imprimere sulla faccia anteriore del pacchetto il prezzo effettivo di vendita al consumo che non deve comunque superare il prezzo massimo che sarà fissato con provvedimento del CIP e la iscrizione « Burro di Natale - Regolamento (CEE) n. 2370/77 » in lettere di almeno 5 mm di altezza;

ad avere registrazioni contabili dalle quali possa rilevarsi il carico e lo scarico di detto burro;

a precisare nelle fatture di vendita e nei buoni di consegna le quantità di burro venduto come « Burro di Natale »;

ad imporre, con contratto scritto, ai commercianti all'ingrosso ed a tutti gli intermediari, di cui dovesse servirsi per la distribuzione, gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

I commercianti al dettaglio devono registrare solo il carico del « Burro di Natale » ricevuto dai grossisti o dalle imprese produttrici. Al fine delle registrazioni, per le imprese produttrici, per i grossisti ed intermediari e per i dettaglianti, possono essere utilizzati anche i normali registri IVA. In mancanza le registrazioni debbono essere effettuate su registri preventivamente vidimati dal servizio repressione frodi competente per territorio.

Art. 3.

L'A.I.M.A., a mano a mano che riceve ciascuna domanda, ne constata la regolarità in relazione alle dichiarazioni ed agli impegni di cui al precedente articolo e dà immediata comunicazione all'interessato ed al servizio repressione frodi competente per territorio dell'accettazione o meno della domanda stessa, fissando la quantità di burro che può essere oggetto dell'aiuto, fino ad esaurimento delle 7.000 tonnellate assegnate all'Italia.

Art. 4.

Le imprese, la cui domanda di aiuto è stata accettata dall'A.I.M.A., una volta esaurite le vendite ai dettaglianti dell'intero quantitativo di burro ad esse assegnato, devono presentare domanda di liquidazione dell'aiuto alla stessa A.I.M.A. secondo lo schema di cui all'allegato 2, dichiarando sotto la responsabilità del legale rappresentante le quantità di burro venduto ai dettaglianti in panetti come « Burro di Natale ».

Art. 5.

La domanda di liquidazione da inviare per conoscenza al servizio repressioni frodi competente per territorio, deve essere corredata:

a) del certificato di iscrizione alla camera di commercio, agricoltura e artigianato o ad altro registro pubblico, attestante l'attività svolta dall'impresa nel settore lattiero-caseario;

b) del certificato del competente tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, attestante la iscrizione della ditta nel registro delle imprese, i nominativi e le qualifiche delle persone che ne hanno la legale rappresentanza, il libero esercizio dei propri diritti da parte dell'impresa medesima;

c) da fidejussione bancaria redatta secondo lo schema di cui all'allegato 3, della durata di 12 mesi con decorrenza dalla data della domanda, per l'importo corrispondente all'aiuto di cui si chiede la liquidazione.

Art. 6.

Le cooperative lattiero-casearie, che nel corso della precedente gestione 1976 hanno prodotto burro venduto a terzi o distribuito ai soci in confezioni per il consumo diretto, possono avvalersi dell'opera dei consorzi di cooperative o delle cooperative di secondo grado per la presentazione delle domande di aiuto e di liquidazione dell'aiuto stesso.

In tal caso la domanda di aiuto deve essere presentata dagli organismi di secondo grado nei modi, nei termini e nei limiti indicati all'art. 1 e deve riferirsi alla quantità totale di burro che essi intendono utilizzare per le cooperative rappresentate. La domanda dovrà essere corredata per ognuna delle cooperative che provvedono alla confezione ed alla vendita di burro, delle dichiarazioni e degli impegni indicati all'art. 1, nonchè della delega rilasciata all'organismo di secondo grado ad operare in nome e per conto della cooperativa. L'A.I.M.A. comunica l'accettazione della domanda all'organismo di secondo grado richiedente ed agli uffici repressione frodi competenti per territorio in relazione alla sede delle singole cooperative rappresentate dal suddetto organismo. Una volta esaurita la vendita del burro, la domanda di liquidazione presentata dagli organismi di secondo grado deve essere completata con la dichiarazione di cui all'art. 4 e con la documentazione di cui all'art. 5, lettere *a*) e *b*), riguardanti le singole cooperative, nonchè con la fidejussione di cui all'art. 5, lettera *c*). L'A.I.M.A. liquida agli organismi di secondo grado l'importo dell'aiuto.

Art. 7.

Gli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi, dal momento della ricezione della comunicazione dell'A.I.M.A. che accetta la domanda di cui all'art. 1, effettuano controlli a sondaggio, attraverso l'esame degli atti amministrativo-contabili delle imprese, integrandoli con eventuali sopralluoghi negli stabilimenti di produzione, nei magazzini di conservazione e nei punti di vendita.

Le inadempienze a quanto previsto nel presente decreto vengono immediatamente comunicate all'A.I.M.A. alla quale va trasmessa la copia del verbale di constatazione delle inadempienze riscontrate.

Art. 8.

L'A.I.M.A., trascorso il periodo di validità della fidejussione bancaria, provvede al suo svincolo, semprechè nel frattempo non le sia pervenuta l'attestazione del servizio repressione frodi su eventuali inadempienze, nel qual caso procede all'incameramento dell'importo garantito dalla fidejussione.

Art. 9.

Le imprese che commercializzano più di una marca di burro sono autorizzate ad utilizzare, esclusivamente per la marca principale, una carta da imballaggio differente da quella normalmente usata per la confezione dei panetti, mantenendo però invariate le iscrizioni usuali.

Art. 10.

Eventuali decisioni comunitarie che comportino qualsiasi variazione alle disposizioni del presente decreto, verranno divulgate, al fine di consentirne una tempestiva applicazione, a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella rubrica disposizioni e comunicati.

Roma, addì 16 novembre 1977

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO 1

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

e, per conoscenza:

All'Istituto per la vigilanza della repressione frodi .

Il sottoscritto . . nato a . . il . . domiciliato in . . . via . . . nella sua qualità di titolare/legale rappresentante della . . con sede amministrativa in . . . preso atto del regolamento (CEE) n. 2370/77 del 28 ottobre 1977 e del decreto ministeriale del Ministro per l'agricoltura e le foreste del . . . chiede di poter usufruire dell'aiuto comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2370/77 per q.li . di burro da vendere al commercio al dettaglio alle condizioni fissate al decreto ministeriale . . . .

Sotto la propria responsabilità dichiara:

di svolgere attività nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di essere iscritto a tal fine in un pubblico registro;

di avere acquistato (e/o prodotto) a decorrere dal 1° settembre 1977 e di acquistare (e/o produrre) entro il 31 dicembre 1977 l'intero quantitativo di burro di q.li . . per il quale richiede l'aiuto;

che il burro acquistato o da acquistare (e/o prodotto) di cui al precedente punto proviene esclusivamente da creme di latte prodotte in Italia;

di aver venduto (e/o ceduto in caso di cooperative) burro in panetti per le seguenti quantità: nel mese di dicembre 1976 q.li . ., nel mese di gennaio 1977 q.li . . ., per cui la quantità massima di burro che può essere ammessa al beneficio dell'aiuto è di q.li . . . (fare la media dei due mesi e maggiorarla del 15%);

di accettare tutte le condizioni del presente decreto e di consentire fin da ora l'esame della propria contabilità da parte degli organi designati al controllo.

Si impegna:

a confezionare, presso il o i propri stabilimenti di . . . (in caso di affidamento a terzi della confezione, precisare: a far confezionare presso lo stabilimento della ditta . . sita in . .), l'intera quantità di burro per la quale si chiede l'aiuto in panetti (o scatole) del peso massimo di gr 250 (o gr 500 per le scatole) mantenendo nella confezione e nell'involucro la qualità, le forme e le iscrizioni usuali della marca (o delle marche) dell'azienda;

a confezionare e distribuire per il consumo, come « Burro di Natale » anche il burro commercializzato con la marca principale; si riserva comunque, per la marca principale, di poter utilizzare una carta per il confezionamento del prodotto diversa da quella attualmente impiegata;

ad imprimere sulla faccia anteriore dei panetti (o sulla etichetta delle scatole), in lettere di almeno 5 mm di altezza, il prezzo effettivo di vendita al consumatore che non sarà comunque superiore a quello fissato dal CIP con provvedimento n. . . del . . e la iscrizione « Burro di Natale - Regolamento (CEE) n. 2370/77 »;

a tenere una registrazione contabile dalla quale risulti il carico e lo scarico di detto burro;

a precisare sulle fatture di vendita e nei buoni di consegna le quantità di burro venduto e consegnato come « Burro di Natale »;

ad imporre con contratto scritto, ai commercianti all'ingrosso ed agli eventuali intermediari di cui si servirà per la distribuzione del burro, gli obblighi derivanti dalle disposizioni del decreto ministeriale . . . . .;

a completare le domande di liquidazione dell'aiuto con i documenti prescritti dal citato decreto ministeriale, nonché con una fidejussione bancaria della durata di 12 mesi per un importo pari all'aiuto richiesto.

ALLEGATO 2

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

e, per conoscenza:

All'istituto per la vigilanza della repressione frodi . . . . .

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . il . . . . . . domiciliato in . . . . . via . . . . nella sua qualità di titolare (legale rappresentante) della . . . . . . con sede amministrativa in . . . . via . . . . , facendo seguito alla domanda presentata al fine di ottenere la concessione dell'aiuto comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2370/77, per q.li . . . . di burro, vista l'accettazione comunicata da codesta Azienda con nota n. . . del . . .

Chiede che gli venga liquidato l'importo di L. . . . . quale aiuto corrispondente alla quantità di q.li . . . di burro che il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di aver venduto a commercianti al dettaglio quale « Burro di Natale » in panetti di peso non superiore a 250 gr, al prezzo di L. . . . . /kg.

Allega:

1) certificato di iscrizione al . . . . . . che attesta l'attività svolta dall'impresa nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

2) certificato del tribunale;

3) fidejussione bancaria a favore di codesta Azienda per l'importo di L. . . . . e della durata di 12 mesi, rilasciata dal . . . . .

In fede . . . . .

ALLEGATO 3

MODELLO DI FIDEJUSSIONE BANCARIA

Banca . . . . . data . . . . .

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - Via Palestro, 81 - ROMA

Premesso:

che con domanda in data . . . . la ditta . . . . con sede in . . . . . (provincia di . . . . . .) ha chiesto di poter beneficiare dell'aiuto di cui al regolamento (CEE) n. 2370/77 e al decreto ministeriale . . . . . relativamente a q.li . . . di burro da confezionare e immettere al consumo alle condizioni previste dalle stesse disposizioni;

che l'A.I.M.A. con nota n. . . . del . . . . . ha autorizzato la predetta ditta a confezionare e immettere al consumo, nei termini previsti, q.li . . . di burro;

che a corredo della domanda di liquidazione dell'aiuto medesimo, la ditta deve prestare cauzione, mediante fidejussione bancaria, nell'importo di L. 72.100 per quintale di prodotto confezionato e immesso al consumo;

che, in rapporto agli obblighi assunti dalla ditta . . . . qualsiasi inadempienza emersa in sede di controllo a sondaggio effettuato dal competente istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, comporta l'incameramento dell'importo garantito dalla fidejussione.

La sottoscritta banca, e per essa i suoi legali rappresentanti, dichiara di costituirsi, come col presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'A.I.M.A. dell'adempimento degli obblighi derivanti alla ditta . . . . dalla operazione di cui trattasi.

La sottoscritta banca rimane quindi obbligata a pagare all'A.I.M.A., su semplice richiesta scritta e senza bisogno di declaratoria giudiziale, di costituzione in mora, nè di previa esecuzione della ditta di cui è fidejussore, la somma complessiva di L. . . . . . . pari a L. 72.100 per quintali . . . di burro.

La presente fidejussione si intende valida ed operante fino al . . . . . (scadenza 12° mese a decorrere dalla data della domanda di liquidazione).

. . . .

(12280)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2265/77 della commissione, del 14 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2266/77 della commissione, del 14 ottobre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2267/77 della commissione, del 14 ottobre 1977, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2268/77 della commissione, del 14 ottobre 1977, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2269/77 della commissione, del 13 ottobre 1977, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2270/77 della commissione, del 13 ottobre 1977, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2271/77 della commissione, del 14 ottobre 1977, relativo ad una nuova gara per la mobilitazione di farina di frumento tenero destinata all'ufficio dei soccorsi delle Nazioni Unite per i profughi di Palestina, in seguito denominato UNRWA, a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2272/77 della commissione, del 14 ottobre 1977, relativo ad una gara per la mobilitazione di fiocchi di avena destinati al Fondo delle Nazioni Unite per la infanzia, in seguito denominato UNICEF, a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2273/77 della commissione, del 14 ottobre 1977, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2274/77 della commissione, del 14 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2275/77 della commissione, del 14 ottobre 1977, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 2276/77 della commissione, del 14 ottobre 1977, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 2277/77 della commissione, del 14 ottobre 1977, che fissa i prezzi limite e i prelievi per il pollame.

Regolamento (CEE) n. 2278/77 della commissione, del 14 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 262 *del* 15 *ottobre* 1977.

(94/C)

Regolamento (CEE) n. 2279/77 della commissione, del 17 ottobre 1977, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2280/77 della commissione, del 17 ottobre 1977, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2281/77 della commissione, del 12 ottobre 1977 relativo alla gestione dei limiti quantitativi alla importazione di alcuni prodotti tessili originari del Regno di Tailandia.

Regolamento (CEE) n. 2282/77 della commissione, del 17 ottobre 1977, che modifica il regolamento (CEE) n. 1761/77 che stabilisce alcune modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2742/75.

Regolamento (CEE) n 2283/77 della commissione, del 14 ottobre 1977, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle lampade e tubi a incandescenza per l'illuminazione, della sottovoce doganale 85.20 A, originari della Romania, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3021/76 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2284/77 della commissione, del 17 ottobre 1977, che rettifica il regolamento (CEE) n. 2274/77 della commissione, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Pubblicati nel n. L 265 *del* 18 *ottobre* 1977.

(95/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Ravenna

Con decreto interministeriale 18 maggio 1976, n. 170, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (ramo Marina) al patrimonio dello Stato di un immobile sito in località Marina di Ravenna, comune di Ravenna, distinto nel catasto di tale comune al foglio n. 1, mappale n. 388, della superficie complessiva di mq 1890.

(12048)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Acerra

Con decreto 2 luglio 1976, n. 25-*bis*, sono stati trasferiti dal demanio pubblico, ramo difesa Aeronautica, tra i beni patrimoniali dello Stato, i terreni ed il manufatto costituente l'impianto N.D.B. di Pomigliano d'Arco contraddistinti nel catasto del comune di Acerra (Napoli) alla partita 15.804, foglio n. 48, particella 44, fabbricato da accertare all'urbano, superficie di mq 3085.

(12049)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Sorgente degli Ontani »

Con decreto 7 ottobre 1977, n. 1656, il sig. Bruno Banchini, domiciliato in Arcidosso (Grosseto), località « La Palazzina », è stato autorizzato all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Sorgente degli Ontani », sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di gas acido carbonico.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, delle capacità convenzionali di due litri, un litro e mezzo, mezzo litro e un quarto di litro.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette.

(11370)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni al regolamento per il libro genealogico della razza bovina piemontese

Con decreto ministeriale in data 4 novembre 1977, sono state approvate le modificazioni al regolamento per il libro genealogico della razza bovina piemontese proposte dalla commissione tecnica centrale ai sensi dell'art. 4 del libro genealogico.

(12047)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 89-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta S.n.c. Fab. Inter. Oref. di Vesentini Giuseppe & Pietro, in Lavagno (Verona), via S. Pietro n. 8, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 89-VR », ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Verona.

(12050)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 87-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Tapparini Silvano in Verona, corso Portoni Borsari n. 12/B, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 87-VR » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Verona.

(12051)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 20-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta F.lli Filippini S.n.c. in Verona, viale del Lavoro n. 48, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 20-VR » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Verona.

(12052)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 180-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Testera Guido, in Torino, via XX Settembre n. 62, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 180-TO » ha dichiarato che otto punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Torino

(12079)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 195-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Marchisio Giovanni & C., in Torino, corso Casale n. 137, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 195-TO » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Torino.

(12078)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 169-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta orologeria Zurletti S.n.c., in Torino, via Roma n. 351, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 169-TO » ha dichiarato che due punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Torino.

(12081)

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 124-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta F.lli De Marchi S.p.a., in Torino, via Assietta n. 7, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 124-TO » ha dichiarato che cinque punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Torino.

(12083)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 172-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Gatti Eugenio, in Torino, via Bellini n. 7, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 172-TO » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Torino.

(12080)

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 163-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Quarello Giuseppe, in Torino, via Montebello n. 6, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 163-TO » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Torino.

(12082)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A 363 del 6 ottobre 1977 relativa alle operazioni a termine per semi oleosi e relativi olii e farine presso le borse merci di Chicago e Rotterdam.

(12075)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze (cattedra di fisiologia umana « B »).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di fisiologia umana « B ») alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12166)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) *Elenco n.* 24

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 416 mod. cambio rend. 5%. — Data: 3 marzo 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di tesoreria di Roma. — Intestazione: Antonio Mazzei, nato a S. Angelo dei Lombardi il 27 ottobre 1896. — Titoli del debito pubblico: al portatore 3. — Capitale L. 25.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguida operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(12046)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

Corso dei cambi del 15 novembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	878,45	878,45	878,30	878,45	878,50	878,40	878,35	878,45	878,45	878,45
Dollaro canadese .	790,95	790,95	791,50	790,95	791,10	790,90	791,25	790,95	790,95	790,95
Franco svizzero .	398,56	398,56	398,50	398,56	398,50	398,55	398,42	398,56	398,56	398,55
Corona danese .	143,15	143,15	143,10	143,15	143,15	143,10	143,15	143,15	143,15	143,15
Corona norvegese .	160,43	160,43	160,70	160,43	160,35	160,40	160,35	160,43	160,43	160,45
Corona svedese .	183,06	183,06	183,10	183,06	183,05	183,05	183,045	183,06	183,06	183,05
Fiorino olandese .	361,85	361,85	362 —	361,85	361,85	361,80	361,83	361,85	361,85	361,85
Franco belga	24,88	24,88	24,8854	24,88	24,88	24,85	24,867	24,88	24,88	24,88
Franco francese	180,58	180,58	180,60	180,58	180,57	180,55	180,53	180,58	180,58	180,58
Lira sterlina .	1596,05	1596,05	1596,50	1596,05	1595,85	1596,02	1596,05	1596,05	1596,05	1596,95
Marco germanico .	390,58	390,58	390,80	390,58	390,50	390,55	390,61	390,58	390,58	390,60
Scellino austriaco .	54,792	54,792	54,85	54,792	54,81	54,75	54,825	54,792	54,792	54,80
Escudo portoghese	21,65	21,65	21,63	21,65	21,58	21,60	21,60	21,65	21,65	21,65
Peseta spagnola	10,584	10,584	10,58	10,584	10,58	10,55	10,578	10,584	10,584	10,58
Yen giapponese	3,585	3,585	3,59	3,585	3,585	3,56	3,584	3,585	3,585	3,58

Media dei titoli del 15 novembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	76,925
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	96,100
» 5 % (Ricostruzione)	98,350
» 5 % (Riforma fondiaria)	100,025
» 5 % (Città di Trieste)	96,250
» 5 % (Beni esteri) . .	95,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,375
» 5,50 % » » 1968-83 .	79,450
» 5,50 % » » 1969-84	75,650
» 6 % » » 1970-85	75,625
» 6 % » » 1971-86	73,825
» 6 % » » 1972-87	71,500
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90 .	79,750
» 9 % » » 1976-91 . .	80,500
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978 . .	90,90
» » » 5,50 % 1979 .	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978) .	97,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	93,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	86,600
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77 —
» poliennali 7 % 1978 .	98,150
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	94,625
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,775
» » 9 % 1980	91,950
» » 10 % 1981 . .	92,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 novembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	878,40
Dollaro canadese .	791,10
Franco svizzero	398,49
Corona danese .	143,15
Corona norvegese .	160,39
Corona svedese .	183,052
Fiorino olandese	361,84
Franco belga .	24,873
Franco francese	180,555
Lira sterlina .	1596,05
Marco germanico .	390,61
Scellino austriaco	54,808
Escudo portoghese .	21,625
Peseta spagnola	10,581
Yen giapponese	3,584

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

Corso dei cambi del 16 novembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	878,20	878,20	878,15	878,20	878,25	878,20	878,30	878,20	878,20	878,20
Dollaro canadese .	791,85	791,85	791,50	791,85	792 —	791,90	791,98	791,85	791,85	791,85
Franco svizzero .	398,55	398,55	398,50	398,55	398,35	398,55	398,42	398,55	398,55	398,55
Corona danese .	143,15	143,15	143,30	143,15	143,10	143,20	143,15	143,15	143,15	143,15
Corona norvegese .	160,47	160,47	160,40	160,47	160,45	160,45	160,44	160,47	160,47	160,45
Corona svedese .	183,01	183,01	182,95	183,01	183 —	183,03	183,02	183,01	183,01	183 —
Fiorino olandese .	361,81	361,81	362 —	361,81	361,85	361,80	361,87	361,81	361,81	361,80
Franco belga	24,86	24,86	24,84	24,86	24,85	24,86	24,868	24,86	24,86	24,85
Franco francese	180,72	180,72	180,58	180,72	180,75	180,70	180,775	180,72	180,72	180,70
Lira sterlina .	1595,85	1595,85	1595,75	1595,85	1595,95	1595,90	1596,4	1595,85	1595,85	1595,85
Marco germanico .	391,08	391,08	390,80	391,08	391,25	391,05	391,07	391,08	391,08	391,10
Scellino austriaco .	54,856	54,856	54,85	54,856	54,90	54,85	54,88	54,856	54,856	54,85
Escudo portoghese	21,65	21,65	21,60	21,65	21,65	21,65	21,60	21,65	21,65	21,65
Peseta spagnola	10,586	10,586	10,59	10,586	10,58	10,58	10,582	10,586	10,586	10,58
Yen giapponese	3,584	3,584	3,59	3,584	3,59	3,58	3,5840	3,584	3,584	3,58

Media dei titoli del 16 novembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	76,600
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,775
» 3,50 % (Ricostruzione)	96,275
» 5 % (Ricostruzione)	98,400
» 5 % (Riforma fondiaria)	100,025
» 5 % (Città di Trieste)	96,250
» 5 % (Beni esteri)	95,975
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,375
» 5,50 % » » 1968-83	79,450
» 5,50 % » » 1969-84	76,650
» 6 % » » 1970-85	75,700
» 6 % » » 1971-86	75,925
» 6 % » » 1972-87	74,500
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1975-90	79,750
» 9 % » » 1976-91	80,500
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	50,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	97,750
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	93,150
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,650
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,050
» poliennali 7 % 1978	98,175
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	94,700
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,200
» » 9 % 1980	92,775
» » 10 % 1981	92,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 novembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	878,25
Dollaro canadese	791,915
Franco svizzero	398,485
Corona danese	143,15
Corona norvegese	160,455
Corona svedese	183,015
Fiorino olandese	361,84
Franco belga	24,864
Franco francese	180,747
Lira sterlina	1596,125
Marco germanico	391,075
Scellino austriaco	54,868
Escudo portoghese	21,625
Peseta spagnola	10,584
Yen giapponese	3,584

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Borgo Tossignano

Con deliberazione della giunta regionale n. 2946 del 20 settembre 1977 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4284/4156 in data 18 ottobre 1977) è stato approvato il piano di zona del comune di Borgo Tossignano (Bologna) adottato con deliberazione consiliare n. 80 in data 12 novembre 1975.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11943)

Variante al piano regolatore generale del comune di Cesenatico

Con deliberazione della giunta regionale n. 2953 del 20 settembre 1977 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 4291/4189 nella seduta del 18 ottobre 1977) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Cesenatico (Forlì) adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 26 in data 26 gennaio 1976.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(11941)

CONCORSI ED ESAMI

OSPEDALE CIVILE DI CIRIE'

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di anestesia, rianimazione ed emodialisi;
un posto di assistente di pronto soccorso;
due posti di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Ciriè (Torino).

(12114)

OSPEDALE «S. FRANCESCO» DI NUORO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di dermatologia;
un posto di primario e due posti di assistente di geriatria;
un posto di aiuto ed un posto di assistente di pediatria;
due posti di assistente di urologia;
due posti di assistente di ortopedia-traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(12116)

OSPEDALE CIVILE «FERRARI» DI CASTROVILLARI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;
un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del centro trasfusionale;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di pronto soccorso;
un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castrovillari (Cosenza).

(12113)

OSPEDALE MARINO DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Cagliari.

(12115)

OSPEDALE «G. GIGLIO» DI CEFALU'

Concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente, in Cefalù (Palermo).

(12111)

OSPEDALE «S. MARTA E S. VENERA» DI ACIREALE

Concorso ad un posto di aiuto di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acireale (Catania).

(12112)

OSPEDALE CIVILE «L. CAZZAVILLAN» DI ARZIGNANO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arzignano (Vicenza).

(12117)

OSPEDALE « CELESIA » DI GENOVA-RIVAROLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi di biochimica, microbiologia, microscopia e ricerche istologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi di biochimica, microbiologia, microscopia e ricerche istologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Genova-Rivarolo.

(12119)

OSPEDALE « E. AGNELLI » DI PINEROLO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche, microbiologia, anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pinerolo (Torino).

(12121)

Elevazione del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale (i posti sono elevati a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pinerolo (Torino).

(12122)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « SS. ANNUNZIATA » DI NAPOLI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di analisi;

due posti di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Napoli.

(12123)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Napoli.

(12124)

OSPEDALE CIVILE DI DOLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Dolo (Venezia).

(12120)

OSPEDALI RIUNITI DI GRAGNANO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Gragnano (Napoli).

(12190)

OSPEDALE CIVILE « MAZZOLANI - VANDINI » DI ARGENTA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Argenta (Ferrara).

(12118)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(12195)

OSPEDALE « DEL SOLIGO » DI PIEVE DI SOLIGO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto-dirigente il servizio di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Pieve di Soligo (Treviso).

(12188)

RIUNITI OSPEDALI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA, S. NICOLO' DEGLI INCURABILI E P. GROCCO » DI PERUGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione tisiopneumologica III;

un posto di assistente della clinica chirurgica;

un posto di assistente della clinica pediatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Perugia.

(12189)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773160)